


© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, e da Rita Carnevali, assistente linguistico.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Terrorismo

Aggiornata al 30 aprile 2020

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per conoscere le modalità di autorizzazione.

La presente guida è stata elaborata a cura del Giureconsulto e non vincola la Corte; può subire modifiche di forma.

Il testo originale di questa guida è in francese. La guida viene aggiornata regolarmente. Il presente aggiornamento è stato terminato il 30 aprile 2020.

Le guide sulla giurisprudenza possono essere scaricate dal sito: www.echr.coe.int (Jurisprudence - Analyse jurisprudentielle – Guides sur la jurisprudence). Per qualsiasi nuova informazione relativa alle pubblicazioni, è possibile consultare l'account Twitter della Corte https://twitter.com/ECHR_CEDH.

© Consiglio d'Europa / Corte europea dei diritti dell'uomo, 2020

Aggiornata al: 30.04.2020

INDICE

Avviso al lettore

Introduzione

I. Le misure di sorveglianza da parte dei servizi di sicurezza

- A. Accertamento dell'ingerenza
- B. L'ingerenza è prevista dalla legge?
- C. L'ingerenza persegue uno scopo legittimo?
- D. L'ingerenza è necessaria in una società democratica?

II. Passaggio dalla fase dell'informazione alla fase dell'azione

- A. Giurisdizione extraterritoriale degli Stati
- B. Obbligo positivo di proteggere la popolazione contro le minacce terroristiche
- C. Ricorso alla forza omicida da parte degli agenti dello Stato
 - 1. Questioni relative alla prova
 - 2. Obblighi dello Stato relativi all'uso della forza omicida da parte dei suoi agenti
 - a. Quadro giuridico
 - b. Formazione e selezione degli agenti dello Stato
 - c. Preparazione dell'operazione
 - d. Controllo dell'operazione
- D. Divieto dei maltrattamenti
- E. Arresto e detenzione di terroristi o di presunti terroristi
 - 1. «Stop an search»
 - 2. Detenzione e «motivi plausibili per sospettare»
 - 3. Detenzione preventiva
 - 4. Detenzione segreta
 - 5. Garanzie per le persone private della libertà

III. Conduzione del procedimento penale

- A. Natura dei reati
 - 1. Qualificazione e portata delle pene e delle sanzioni
 - 2. Interazione con altri articoli della Convenzione
 - a. Articolo 9
 - b. Articolo 10
 - c. Articolo 11
- B. Diritto a un processo equo
 - 1. Qualità delle giurisdizioni
 - 2. Prove ottenute in violazione del diritto interno e della Convenzione
 - 3. Prove coperte dal segreto e udienze a porte chiuse
 - 4. Diritto di accesso a un avvocato durante il fermo di polizia

IV. Misure diverse adottate contro il terrorismo

- A. Arresti domiciliari
- B. Confisca di beni
- C. Revoca di una licenza di trasmissione
- D. Scioglimento di partiti politici
- E. Divieto di uscita dal territorio
- F. Revoca della cittadinanza
- G. Misure adottate nell'ambito di un regime internazionale di sanzioni

V. Vita privata e familiare

1. Restituzione dei corpi di presunti terroristi ai fini della loro sepoltura
2. Diritto dei detenuti di mantenere contatti familiari
3. Ricongiungimento familiare e divieto di ingresso nel territorio di uno Stato

VI. Deroche in caso di stato di urgenza

Elenco delle cause citate

Avviso al lettore

La presente Guida fa parte della serie delle *Guide sulla giurisprudenza* pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo»), allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze e decisioni rese da quest'ultima. La presente guida analizza e riassume la giurisprudenza relativa alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea») applicabili in materia di terrorismo, e deve essere letta in correlazione con le guide sulla giurisprudenza elaborate per ciascun articolo, alle quali fa sistematicamente riferimento.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e decisioni di principio, importanti e/o recenti*.

Le sentenze e decisioni della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui essa è investita, ma in modo più ampio anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, serie A n. 25, e, recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], § 109).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di tutela dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parte alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89).

Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» per quanto riguarda i diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], § 156).

La giurisprudenza citata può essere in una delle due lingue ufficiali (francese e inglese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze camerali non definitive alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco ()

Introduzione

1. Fin dalla sua prima sentenza *Lawless c. Irlanda (n. 1)*, la Corte europea dei diritti dell'uomo («la Corte») ha avuto occasione di pronunciarsi in molte cause in materia di terrorismo.
2. Il presente testo riassume questa giurisprudenza seguendo tutte le fasi di un'operazione antiterroristica, dalla sorveglianza alla repressione, passando per il fermo.

I. Le misure di sorveglianza da parte dei servizi di sicurezza

Articolo 8 della Convenzione

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

3. Considerata la struttura di questa disposizione, un ricorrente che denuncia una violazione dell'articolo 8 deve anzitutto dimostrare che la sua doglianza rientra in uno degli interessi protetti dal diritto al rispetto della vita privata, della vita familiare, del domicilio e/o della corrispondenza. Per quanto riguarda le misure di sorveglianza, questo compito è relativamente facile. Sebbene la portata dell'articolo 8 non sia illimitata, in linea di principio, la Corte ne definisce il campo di applicazione in maniera piuttosto ampia (*Uzun c. Germania*, § 43).

4. Una volta accertato che una misura di sorveglianza rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8, la Corte deve esaminare se la o le misure contestate abbiano costituito un'ingerenza nell'esercizio da parte degli interessati del diritto protetto dall'articolo 8 o se si tratti, nella fattispecie, degli obblighi positivi dello Stato contraente. In effetti, il secondo paragrafo dell'articolo 8 formula le condizioni nelle quali può esservi ingerenza delle autorità nel godimento del diritto protetto; una tale ingerenza deve perseguire uno scopo legittimo ed essere «prevista dalla legge» e «necessaria in una società democratica».

A. Accertamento dell'ingerenza

5. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, le misure di sorveglianza hanno assunto varie forme. Tali misure sono quasi sempre considerate dalla Corte come delle ingerenze, sebbene di gravità diversa, nel diritto al rispetto della vita privata, del domicilio o della corrispondenza delle persone ad esse sottoposte.

6. In questo contesto, l'intercettazione delle comunicazioni ([Amann c. Svizzera](#) [GC], e [Kennedy c. Regno Unito](#)), la restrizione della segretezza della corrispondenza, degli invii postali e delle telecomunicazioni ([Klass e altri c. Germania](#)), la sorveglianza esercitata sulle chiamate telefoniche provenienti dai luoghi di lavoro ([Halford c. Regno Unito](#)), la posta elettronica e la consultazione di internet ([Copland c. Regno Unito](#)), la sorveglianza dell'uso dei sistemi di messaggia elettronica ([Bărbulescu c. Romania](#) [GC]), l'apposizione di microfoni da parte della polizia in un luogo privato ([Allan c. Regno Unito](#)), nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria ([Vetter c. Francia](#)), la sonorizzazione dei luoghi di detenzione ([Wisse c. Francia](#)), l'utilizzo di un apparecchio di intercettazione installato sul corpo di un individuo ([Heglas c. Repubblica ceca](#)), la videoregistrazione di un ricorrente in un posto di polizia e la diffusione di tale filmato in televisione ([Khmel c. Russia](#)), il rintracciamento tramite GPS ([Uzun c. Germania](#)), la conservazione delle impronte digitali e dei dati del DNA ([S. e Marper c. Regno Unito](#) [GC]), nonché la perquisizione e l'acquisizione di file e di messaggi di posta elettronica dal sistema informatico ([Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL e altri c. Portogallo](#)) sono casi tipici di ingerenza delle autorità nell'esercizio da parte dei ricorrenti del diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione.

7. In materia di misure di sorveglianza segreta, nella causa [Klass e altri c. Germania](#), in cui i ricorrenti (degli avvocati e dei giudici) mettevano in discussione la compatibilità con la Convenzione di una legge che preveda restrizioni al segreto della corrispondenza, della posta e delle telecomunicazioni, la Corte ha ammesso che un individuo poteva, a determinate condizioni, sostenere di essere vittima di una violazione a causa della semplice esistenza di misure segrete o di una legislazione che permette tali misure, senza dover dimostrare che queste ultime fossero state effettivamente applicate nei suoi confronti. In altre parole, secondo i principi enunciati in questa sentenza, il semplice rischio è sufficiente per sostenere di essere vittima ai sensi della Convenzione.

8. Nella causa [Kennedy c. Regno Unito](#), la Corte ha sviluppato questo approccio ritenendo che fosse necessario tenere presenti le considerazioni particolari che giustificano che essa deroghi, nelle cause riguardanti delle misure di sorveglianza segrete, al suo approccio generale che nega ai privati il diritto di lamentarsi *in abstracto* di una legge. Per determinare se un individuo possa lamentare un'ingerenza per il solo fatto che esiste una legislazione che autorizza delle misure di sorveglianza segrete, la Corte deve tenere conto dell'esistenza di eventuali ricorsi a livello interno e del rischio che delle misure di sorveglianza segrete siano applicate all'interessato. Essa ha ritenuto che, in assenza di una possibilità di contestare l'applicazione di misure di sorveglianza segreta a livello interno, i sospetti e i timori della popolazione per quanto riguarda l'uso abusivo che potrebbe essere fatto dei poteri di sorveglianza segreta non sono ingiustificati. In una tale ipotesi, un maggiore controllo da parte della Corte risulta necessario anche se, nella pratica, il rischio di sorveglianza non è elevato ([Kennedy c. Regno Unito](#), § 124).

9. Nella causa [Roman Zakharov c. Russia](#) [GC], la Corte ha concluso che l'approccio definito nella causa [Kennedy](#) le offrisse la flessibilità necessaria per trattare tutti i tipi di situazioni che potevano presentarsi in materia di sorveglianza segreta con riguardo alla specificità degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, ossia i ricorsi esistenti e la situazione personale di ciascun ricorrente ([Roman Zakharov c. Russia](#) [GC], § 172).

Perciò, un ricorrente può sostenere di essere vittima di una violazione della Convenzione se rientra nel campo di applicazione della legislazione che autorizza le misure di sorveglianza segreta (perché appartiene a un gruppo di persone interessate da tale legislazione o perché quest'ultima si applica a tutti) e se non dispone di alcuna via di ricorso per contestare tale sorveglianza segreta. Per di più, anche se esistono dei ricorsi, un ricorrente può sempre sostenere di essere vittima, a causa della semplice esistenza di misure segrete o di una legislazione che permette tali misure, se è in grado di dimostrare che, per la sua situazione personale, è potenzialmente esposto al rischio di subire tali misure.

B. L'ingerenza è prevista dalla legge?

10. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che qualsiasi ingerenza nell'esercizio da parte di una persona del suo diritto al rispetto dei suoi diritti protetti dall'articolo 8 deve essere «prevista dalla legge». Per ulteriori precisazioni, si veda la Guida sull'articolo 8¹.

C. L'ingerenza persegue uno scopo legittimo?

11. L'articolo 8 § 2 elenca gli scopi legittimi che possono giustificare un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare: questa deve essere «necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, la Corte considera che l'ingerenza persegue uno scopo legittimo nel senso di tale disposizione in quanto essa rientra sia nella difesa della sicurezza nazionale, sia nel mantenimento dell'ordine pubblico, sia nella protezione dei diritti e delle libertà altrui (si veda, tra altre, *Klass e altri c. Germania*).

D. L'ingerenza è necessaria in una società democratica?

12. Per poter determinare se un'ingerenza è «necessaria in una società democratica», la Corte opera un bilanciamento degli interessi in gioco. Nel contesto del terrorismo, le autorità nazionali devono dimostrare che hanno garantito un giusto equilibrio tra l'esercizio da parte di ciascun individuo del diritto sancito dal primo paragrafo dell'articolo 8 e la necessità per lo Stato, considerato il secondo paragrafo della disposizione, di adottare misure effettive per prevenire il terrorismo (*Murray c. Regno Unito*, § 91). La portata della valutazione della «necessità in una società democratica» è descritta nella Guida sull'articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare².

II. Passaggio dalla fase dell'informazione alla fase dell'azione

¹ Guida sull'articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

² Guida sull'articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

A. Giurisdizione extraterritoriale degli Stati

Articolo 1 della Convenzione

« Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo I della (...) Convenzione.»

13. Se la giurisdizione di uno Stato parte alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, è in linea di principio limitata al suo territorio, gli atti compiuti da tale Stato o che producono effetti al di fuori del suo territorio possono, in alcune circostanze, tradursi in un esercizio di giurisdizione extraterritoriale (si veda in particolare *Al-Skeini e altri c. Regno Unito* [GC]). Per ulteriori maggiori precisazioni, si veda la Guida sull'articolo 1³.

14. La giurisprudenza della Corte indica che gli Stati hanno, a determinate condizioni, l'obbligo di cooperare nelle indagini transnazionali. Nella sua causa *Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [GC], la Corte ha ritenuto per la prima volta che uno Stato membro, nella fattispecie la Turchia, si fosse sottratto agli obblighi derivanti dall'elemento procedurale dell'articolo 2, per non avere cooperato con Cipro e, in particolare, per non avere dato una risposta motivata alle domande di estradizione che le autorità cipriote gli avevano sottoposto. Nella fattispecie, poiché i decessi dei familiari dei ricorrenti erano avvenuti sul territorio controllato dalla Repubblica di Cipro e sottoposto alla giurisdizione di quest'ultimo Stato, il governo turco sosteneva che la Turchia non avesse alcun «rapporto giurisdizionale» con le vittime. La Corte ha tuttavia considerato che esistesse un rapporto giurisdizionale, per due motivi. In primo luogo, essa ha posto il principio secondo il quale l'apertura di un'indagine o di un procedimento riguardante un decesso avvenuto al di fuori della giurisdizione di uno Stato è sufficiente per stabilire un rapporto giurisdizionale ai fini dell'articolo 1. Inoltre, essa ha dichiarato che, in assenza di tale indagine o procedimento, era necessario verificare se potesse in ogni caso essere stabilito un rapporto giurisdizionale. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che, sebbene l'obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 entra in gioco in linea di principio soltanto per lo Stato sotto la cui giurisdizione si trovava la vittima al momento del suo decesso, delle «circostanze proprie» del caso di specie giustificavano che ci si discosti da tale approccio, conformemente ai principi enunciati nella sentenza *Rantsev c. Cipro e Russia*, nella quale, tenendo conto soprattutto del fatto che le autorità cipriote non avevano richiesto la cooperazione della Russia, la Corte aveva concluso che vi era stata violazione da parte di Cipro dell'elemento procedurale dell'articolo 2.

15. In materia di estradizione, il sistema del mandato di arresto europeo non è, di per sé, in contrasto con la Convenzione (*Pirozzi c. Belgio*). Quando uno Stato richiede un mandato di arresto europeo o internazionale dell'Interpol ai fini dell'incarcerazione di una persona localizzata in un altro Stato e quest'ultimo esegue il mandato conformemente ai propri obblighi internazionali, lo Stato richiedente è responsabile, in riferimento alla Convenzione, di tale incarcerazione, anche se la stessa è stata eseguita dall'altro Stato (*Vasiliciuc c. Repubblica di Moldavia*, §§ 23-24; *Stephens c. Malta (n. 1)*, §§ 51-54). Se il mandato d'arresto comporta una irregolarità tecnica che le autorità

³ Guida sull'articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti umani.

dello Stato richiesto non avrebbero potuto rilevare, si deve attribuire allo Stato richiedente la responsabilità in riferimento alla Convenzione relativamente al mandato d'arresto illegale emesso dalle sue autorità in virtù del diritto interno ed eseguito dall'altro Stato conformemente ai propri obblighi internazionali (*ibidem*, § 52). In linea di principio, quando le autorità interne mettono in atto il diritto dell'Unione europea, in particolare nell'ambito di un mandato d'arresto europeo, senza disporre di un potere discrezionale e anche se la Corte di giustizia dell'Unione europea si è già pronunciata sul rispetto dei diritti fondamentali in questione, si applica la presunzione di protezione equivalente (*Bosphorus c. Irlanda* [GC], §§ 156-157; *Michaud c. Francia*, § 103; *Avotiņš c. Lettonia*, §§ 105-106). Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che quest'ultima deve sempre verificare che il principio di mutuo riconoscimento non sia stato applicato in maniera automatica e meccanica, a scapito dei diritti fondamentali (*Avotiņš c. Lettonia*, §§ 116). Quando viene sottoposta alle autorità nazionali una doglianza seria e suffragata da elementi di prova nell'ambito della quale si afferma che si è in presenza di una insufficienza evidente di protezione di un diritto sancito dalla Convenzione e il diritto dell'Unione europea non permette di porre rimedio a tale insufficienza, le stesse autorità nazionali non possono rinunciare a esaminare tale doglianza solamente perché applicano il diritto dell'Unione (*Avotiņš c. Lettonia*, §§ 116; *Pirozzi c. Belgio*, §§ 59-64).

B. Obbligo positivo di proteggere la popolazione contro le minacce terroristiche

Articolo 2 della Convenzione

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.»

Articolo 8 della Convenzione

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

16. In applicazione degli articoli 2 e 8, la Convenzione impone agli Stati membri alcuni obblighi positivi di protezione della popolazione contro il terrorismo. Tale obbligo è stato evocato per la prima volta in una decisione della vecchia Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»), *Dujardin e altri c. Francia* (dec.). Quanto alla Corte, sebbene le circostanze della causa non riguardassero una minaccia terroristica, nella sua causa *Osman c. Regno Unito* essa ha ritenuto che l'articolo 2 della Convenzione potesse, in alcuni casi ben definiti, porre a carico delle autorità un obbligo positivo di adottare preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita è minacciata dalle manovre criminali altrui. Non bisogna perdere di vista la difficoltà per le forze dell'ordine di esercitare le loro funzioni nelle società contemporanee, né l'imprevedibilità del comportamento umano, né le scelte operative da fare in termini di priorità e di risorse. Secondo la Corte, si deve dunque interpretare l'obbligo positivo di proteggere la popolazione in modo tale da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo. La Corte ha ritenuto infatti che non tutte le presunte minacce contro la vita (o l'integrità delle persone) comportino un obbligo per le autorità di adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione (§ 116). In questo contesto, quando un ricorrente afferma che le autorità nazionali si sono sottratte al loro obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita, la Corte deve esaminare se esse sapessero o avrebbero dovuto sapere in quel momento che la vita di una o più persone era minacciata in modo reale e immediato a causa degli atti criminali di un terzo, e se abbiano ommesso, nell'ambito dei loro poteri, di adottare le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero verosimilmente evitato a questo rischio.

17. La Corte ha applicato questa giurisprudenza relativa alla prevenzione del terrorismo nella sua sentenza *Tagayeva e altri c. Russia*. La causa riguardava l'attacco terroristico che era avvenuto in una scuola a Beslan, in Russia. La Corte ha rammentato la giurisprudenza *Osman* e ha ritenuto che l'obbligo positivo in questione potesse applicarsi non soltanto alle situazioni relative alla necessità di proteggere personalmente una o più persone, identificabili in anticipo come il potenziale bersaglio di un atto omicida, ma anche ai casi in cui l'obbligo di protezione generale per la società è rafforzato. Dopo avere osservato che le informazioni ottenute dalle autorità nazionali confermavano l'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita, essa ha considerato che si potesse ragionevolmente aspettarsi, di fronte a una tale minaccia, che fossero adottate alcune misure preventive per reperire, dissuadere e neutralizzare i terroristi non appena possibile e con un rischio minimo per la vita. Ora, le misure preventive adottate in questa causa erano state, in maniera generale, insufficienti, e la Corte ha concluso che lo Stato convenuto si era sottratto agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 2 della Convenzione.

C. Ricorso alla forza omicida da parte degli agenti dello Stato

Articolo 2 della Convenzione

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.»

18. Per quanto riguarda il ricorso alla forza da parte delle forze dell'ordine, la Corte deve interpretare e applicare l'articolo 2 della Convenzione in modo tale da renderne le esigenze concrete ed effettive (*Makaratzis c. Grecia* [GC], § 56), tenendo presente che la Convenzione è uno strumento di protezione degli esseri umani.

19. Nel suo secondo paragrafo, l'articolo 2 della Convenzione ammette che il ricorso alla forza omicida da parte dei membri delle forze di sicurezza può essere giustificato in alcuni casi. La Corte deve tuttavia accertare che l'uso della forza in questione era «assolutamente necessario», in altre parole che era strettamente proporzionato nelle circostanze di un caso concreto. Data l'importanza fondamentale del diritto alla vita, le circostanze nelle quali può essere legittimo utilizzare la forza omicida richiedono un'interpretazione rigorosa da parte della Corte (*McKerr c. Regno Unito*, § 108).

1. Questioni relative alla prova

20. Il criterio della prova adottato dalla Corte è quello della prova «al di là di ogni ragionevole dubbio». Dalla giurisprudenza della Corte emerge che una tale prova può risultare da un insieme di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precise e concordanti. Inoltre, il grado di convinzione necessario per giungere a una conclusione è intrinsecamente legato alla specificità dei fatti, alla natura della doglianza formulata e al diritto della Convenzione che è in gioco (*Natchova e altri c. Bulgaria* [GC], § 147). Perciò, la Corte valuta liberamente non soltanto la ricevibilità e la pertinenza, ma anche il valore probante di ciascun elemento contenuto nel fascicolo. Inoltre, nella valutazione degli elementi di prova, essa non è vincolata a formule e adotta le conclusioni che sono confermate da una valutazione indipendente di tutti gli elementi di prova, ivi comprese le deduzioni che può trarre dai fatti e dalle osservazioni delle parti (si veda, *mutatis mutandis*, *Merabishvili c. Georgia* [GC], § 315).

21. In linea di principio, l'onere della prova non incombe su una delle parti. La Corte procede al suo esame analizzando tutti gli elementi in suo possesso, a prescindere dalla provenienza degli stessi, e se necessario se ne procura altri d'ufficio. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze particolari di ciascuna causa, essa evita di applicare in maniera rigida il principio *affirmanti incumbit probatio*. In questo contesto, la Corte può chiedere d'ufficio alle parti elementi di prova che possano corroborare o confutare le doglianze sollevate dinanzi ad essa e, in caso di rifiuto, soprattutto da parte di un governo convenuto, può trarne conclusioni per quanto riguarda la fondatezza delle doglianze stesse (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], § 202).

22. Il fatto che la Corte tragga delle conclusioni dalle azioni dei governi convenuti è ancora più importante nei casi in cui le autorità sono le sole ad avere accesso alle informazioni e ai documenti pertinenti (*Timurtaş c. Turchia*, § 66). In particolare, in una situazione in cui una persona è stata sottoposta a fermo di polizia, se sono sopraggiunte delle ferite o la morte durante la sua privazione della libertà, vi saranno forti presunzioni e l'onere della prova incomberà al governo convenuto, che dovrà fornire una spiegazione soddisfacente e convincente (*Semache c. Francia*, § 71). Lo stesso principio vale anche per i casi in cui una persona che è stata arrestata è scomparsa mentre si trovava sotto il controllo delle forze di sicurezza, sebbene non possa essere dimostrato che era stata sottoposta a fermo di polizia (*Taniş e altri c. Turchia*, § 160).

23. Nello stesso ordine di idee, nelle cause riguardanti dei conflitti armati, soprattutto tra le forze di sicurezza e i membri di una organizzazione terroristica, la Corte ha esteso questo principio a situazioni nelle quali degli individui sono morti, sono scomparsi o sono stati feriti, in una zona controllata esclusivamente dalle autorità dello Stato (*Akkum e altri c. Turchia*, § 211). Nella causa *Mansuroğlu c. Turchia* (§ 80), la Corte ha ritenuto che, in tutti i casi in cui le veniva impedito di fare luce sulle circostanze precise di una causa per motivi oggettivamente imputabili agli organi dello Stato, spettava al governo convenuto spiegare in maniera soddisfacente e convincente lo svolgimento dei fatti ed esporre elementi solidi che permettessero di confutare le accuse dei ricorrenti. Essa ha aggiunto che, in caso contrario, potrebbe trarre delle conclusioni per quanto riguarda la fondatezza di queste ultime.

2. Obblighi dello Stato relativi all'uso della forza omicida da parte dei suoi agenti

24. Ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione è possibile fare ricorso alla forza letale nella misura in cui ciò si renda «assolutamente necessario»: per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; o per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione. La giurisprudenza della Corte sottolinea che il termine «assolutamente necessario» utilizzato nell'articolo 2 rivela un carattere di necessità più rigoroso della formula «necessario in una società democratica», utilizzato negli articoli 8 – 11 della Convenzione (*McCann e altri c. Regno Unito*, § 149).

25. La Corte ha tuttavia dichiarato che era consapevole delle difficoltà incontrate dagli Stati per proteggere le loro popolazioni contro la violenza terroristica e che riconosceva la complessità del problema (*Finogenov e altri c. Russia*, § 212). Tenuto conto di queste difficoltà, ha fatto una distinzione tra le scelte politiche operate nell'ambito della lotta contro il terrorismo, che sfuggono al suo controllo, e gli aspetti più operativi che hanno un'incidenza diretta sui diritti sanciti. Il criterio di necessità assoluta deve pertanto essere applicato in maniera variabile in funzione del grado di controllo che le autorità esercitavano sulla situazione, e di altri vincoli inerenti alla loro capacità decisionale in un ambito così delicato (*Tagayeva e altri c. Russia*, § 481).

a. Quadro giuridico

26. Uno dei primi obblighi dello Stato nell'ambito dell'uso della forza da parte dei suoi agenti è quello di istituire un quadro giuridico e amministrativo idoneo a dissuadere gli attacchi contro la persona e basato su un meccanismo di applicazione concepito per prevenirne, sopprimerne e sanzionarne le violazioni (*Makaratzis c. Grecia* [GC], § 57). Questo quadro giuridico deve offrire un sistema di garanzie adeguate ed effettive contro l'arbitrarietà e l'abuso della forza (*Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], § 209). Sebbene la giurisprudenza della Corte faccia una distinzione tra le normali operazioni di polizia e le operazioni condotte contro i terroristi, essa afferma che in ogni caso il quadro giuridico deve subordinare il ricorso alla forza letale all'esame dell'«assoluta necessità», valutando in particolare la minaccia che rappresenta la persona contro la quale la forza viene utilizzata (*Tagayeva e altri c. Russia*, § 595).

b. Formazione e selezione degli agenti dello Stato

27. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, i governi devono scegliere i membri delle forze di sicurezza con la massima cura possibile (si veda, *mutatis mutandis*, *Abdullah Yilmaz c. Turchia*, §§ 56-57) e devono impegnarsi a dispensare una formazione adeguata ai membri di tali forze allo scopo di conformarsi alle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo e di mantenimento dell'ordine (*McCann e altri c. Regno Unito*, §§ 211-213). A questo proposito, le forze di sicurezza devono soprattutto ricevere delle istruzioni chiare e precise sul modo e le circostanze in cui devono utilizzare le armi da fuoco (*Şimşek e altri c. Turchia*, § 109). Nella sua sentenza

Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], che non riguardava un caso di terrorismo, la Corte ha precisato che l'apertura del fuoco doveva, quando ciò era possibile, essere preceduta da spari di avvertimento (*ibidem*, § 177).

c. Preparazione dell'operazione

28. Il modo in cui sono condotte e pianificate le operazioni antiterroristiche è un aspetto importante per determinare se il ricorso alla forza fosse compatibile con l'articolo 2 della Convenzione. In questo contesto, nella sua causa *McCann e altri c. Regno Unito*, la Corte ha ritenuto che, considerata l'importanza di questa disposizione in una società democratica, essa dovesse esaminare non soltanto gli atti degli agenti dello Stato che avevano fatto ricorso alla forza, ma anche l'insieme delle circostanze della causa, soprattutto la preparazione degli atti in questione. A questo proposito, la Corte deve esaminare in particolare se la preparazione e la direzione dell'operazione rivelino che le autorità hanno messo in atto la vigilanza richiesta affinché fosse ridotto al minimo il pericolo per la vita, e che le stesse non hanno dimostrato alcuna negligenza nella scelta delle misure adottate (si veda, *mutatis mutandis*, *Ayvazyan c. Armenia*, § 93). La Corte verifica anche se, all'epoca dei fatti, esisteva un equilibrio tra lo scopo perseguito dalle autorità e i mezzi impiegati. Nella causa *Güleç c. Turchia*, riguardante delle accuse di omicidio illegale da parte delle forze dell'ordine durante una manifestazione non pacifica e l'assenza di un'indagine adeguata sulle circostanze del decesso, la Corte ha ammesso che l'uso della forza poteva essere giustificato. Essa ha tuttavia precisato che, nelle circostanze del caso di specie, non vi era stato un equilibrio tra lo scopo perseguito e i mezzi impiegati. In effetti, i gendarmi avevano fatto ricorso a spari con proiettili veri in quanto non disponevano di manganelli, scudi, cannoni ad acqua, proiettili in gomma o gas lacrimogeni. Parimenti, la Corte ritiene che uno scopo legittimo come quello che consiste nell'effettuare un arresto regolare non possa giustificare il fatto di mettere in pericolo la vita di persone se non in caso di necessità assoluta. Una tale necessità può sussistere quando la persona interessata rappresenta una minaccia per la vita o l'integrità fisica altrui o quando la stessa persona è sospettata di aver commesso un reato grave di natura violenta (*Kakoulli c. Turchia*, § 108).

Peraltro, la Corte ha accettato l'uso di forze speciali armate pesantemente, anche con armi non convenzionali, come un gas narcotico potenzialmente letale quando era necessario liberare degli ostaggi riducendo al minimo il rischio di esplosione (*Finogenov e altri c. Russia*, §§ 234-236). Al contrario, quando le forze speciali impegnate in un'operazione di liberazione di ostaggi hanno fatto un uso massiccio e indiscriminato di armi pesanti, la Corte ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione (*Tagayeva e altri c. Russia*, § 609). Fuori dal contesto terroristico, l'uso delle forze speciali può essere di per sé problematico nella pianificazione di un'operazione di polizia (*Castellani c. Francia**, §§ 58-63).

d. Controllo dell'operazione

29. A partire dalla sua sentenza *McCann e altri c. Regno Unito* (§ 200), la Corte ritiene che il ricorso alla forza da parte degli agenti dello Stato per raggiungere uno degli obiettivi enunciati al paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione si possa giustificare quando è basato su una convinzione onesta e sincera considerata, per buoni motivi, valida all'epoca dei fatti ma che si riveli successivamente erronea (si veda, anche, *Armani Da Silva c. Regno Unito* [GC], § 248, relativa agli obblighi procedurali). Del resto, affermare il contrario significherebbe imporre allo Stato e ai suoi agenti un onere irrealistico che rischierebbe di esercitarsi a scapito della loro vita e/o di quella altrui. In questo contesto, la Corte ha ritenuto di non poter sostituire la propria valutazione della situazione a quella degli agenti dello Stato che hanno dovuto reagire sul posto. In effetti, se gli agenti dello Stato hanno utilizzato le armi allo scopo di difendersi contro l'aggressione o di salvare la vita altrui, e se la Corte è convinta che gli stessi abbiano sinceramente percepito tale pericolo, essa conclude che non vi è stato un uso sproporzionato della forza letale (*Brady c. Regno Unito* (dec.)). Invece, se i fatti di causa indicano un'assenza di precauzione nell'organizzazione e nel controllo dell'operazione, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione (*McCann e altri c. Regno Unito*, §§ 202-214).

30. Parimenti, quando sono stati condotti dei procedimenti interni, non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici interni, i quali hanno il dovere, come regola generale, di valutare gli elementi di prova di cui dispongono. Sebbene non sia vincolata dalle conclusioni dei giudici interni, la Corte ha bisogno di elementi convincenti per discostarsi dalle conclusioni alle quali questi sono giunti (*Yüksel Erdoğan c. Turchia*, § 87).

D. Divieto dei maltrattamenti

Articolo 3 della Convenzione

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.»

31. La Corte procede a un «esame particolarmente scrupoloso» quando vengono formulate delle doglianze sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione (*El-Masri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 155), considerato come «un valore di civiltà strettamente legato al rispetto della dignità umana» (*Bouyid c. Belgio* [GC], § 81).

32. L'articolo 3 della Convenzione non prevede alcuna restrizione e non ammette alcuna deroga, nemmeno in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. Quali che siano lo scopo e il comportamento della persona interessata, anche nelle circostanze più difficili, come la lotta contro il terrorismo, è vietato in termini assoluti ricorrere alla tortura e alle pene e ai trattamenti inumani o degradanti (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 87).

33. Un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità per rientrare nelle previsioni dell'articolo 3. La valutazione di questo minimo dipende da tutti gli elementi della causa, come la durata del trattamento e i suoi effetti fisici o psichici, nonché, a volte, dal sesso, dall'età, dallo stato di salute della vittima (*Irlanda c. Regno Unito*). Sebbene lo scopo per il quale il trattamento è stato inflitto, così come le intenzioni e la motivazione che lo hanno ispirato, rientrino tra i fattori da prendere in considerazione, il fatto che un trattamento non mirasse a umiliare o svilire la persona interessata non esclude una constatazione di violazione dell'articolo 3 (*Svinarenko e Slyadnev c. Russia* [GC], § 114).

34. Si considera che un trattamento abbia raggiunto il minimo di gravità richiesto quando esistono soprattutto lesioni personali o forti sofferenze fisiche o psichiche. Ciò premesso, anche in assenza di sevizie di questo tipo, la Corte può considerare un trattamento come degradante quando esso umilia un individuo, dimostrando una mancanza di rispetto per la sua dignità umana o sminuendola, o quando suscita nell'interessato dei sentimenti di paura, angoscia o inferiorità tali da annientare la sua resistenza morale e fisica (si vedano, tra altre, *Vasyukov c. Russia*, § 59; *Gäfgen c. Germania* [GC], § 89; *Svinarenko e Slyadnev c. Russia* [GC], § 114). In questo contesto, può bastare che la persona interessata sia umiliata ai propri occhi, anche se non lo è agli occhi altrui (*M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], § 220).

35. Tuttavia, la Corte non esamina se la soglia di gravità sia raggiunta in un contesto particolare: quando un individuo viene privato della sua libertà o, più in generale, ha a che fare con agenti delle forze dell'ordine, l'utilizzo nei suoi confronti della forza fisica, quando ciò non si renda strettamente necessario a causa del suo comportamento, offende la dignità umana e costituisce in linea di principio una violazione del diritto sancito dall'articolo 3 (*Bouyid c. Belgio* [GC], § 88).

E. Arresto e detenzione di terroristi o di presunti terroristi

Articolo 5 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare

illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.»

1. «Stop and search»

36. I poteri di fermare, perquisire e interrogare le persone sospettate di atti di terrorismo si analizzano sotto il profilo degli articoli 5 e 8 della Convenzione.

37. Nella causa *Beghal c. Regno Unito*, la ricorrente era una cittadina francese che aveva la sua residenza abituale nel Regno Unito. Aveva fatto visita a suo marito, che era sospettato di aver commesso un reato in materia di terrorismo ed era detenuto in un istituto penitenziario in Francia. Al suo ritorno nel Regno Unito, era stata fermata all'aeroporto, sulla base dell'allegato 7 alla legge del 2000 sul terrorismo, da agenti della polizia di frontiera. Questi ultimi le avevano detto che avevano bisogno di parlarle per accertare un'eventuale implicazione nella perpetrazione, preparazione o istigazione di atti terroristici, e avevano aggiunto che non era sospettata di essere una terrorista e non era in stato di arresto. Avevano perquisito la ricorrente e i suoi bagagli. Quest'ultima si era rifiutata di rispondere alla maggior parte delle domande che le erano state poste. Dopo quasi due ore, gli agenti l'avevano informata che era libera di andare. In seguito, la ricorrente era stata accusata di rifiuto di sottoporsi ad un obbligo derivante dall'allegato 7 alla legge del 2000, in quanto si era rifiutata di rispondere alle domande. Il ricorso presentato da quest'ultima per contestare le misure che le erano state applicate era stato respinto in ultimo grado dalla Corte Suprema. Nel suo ricorso dinanzi alla Corte, la ricorrente lamentava in particolare che l'esercizio dei poteri di cui all'allegato 7 alla legge del 2000 sul terrorismo aveva violato i suoi diritti sanciti dagli articoli 5 e 8 della Convenzione.

38. La Corte ha esaminato le doglianze della ricorrente sotto il profilo dell'articolo 8, e ha ritenuto che vi fosse stata ingerenza nell'esercizio da parte della ricorrente del suo diritto al rispetto della vita privata. A questo proposito, la Corte ha fatto una distinzione tra la situazione della ricorrente e la perquisizione alla quale le persone accettano di sottoporsi in un aeroporto (cfr. con *Gillan e Quinton c. Regno Unito*), e ha inoltre rilevato che i poteri di cui all'allegato 7 erano evidentemente più estesi di quelli conferiti ai servizi di immigrazione ai quali i viaggiatori possono ragionevolmente attendersi di essere sottoposti. La Corte ha quindi analizzato i poteri in questione nel contesto della necessità legittima degli Stati di lottare contro il terrorismo internazionale e dell'importanza di ostacolare la circolazione dei terroristi da un paese

all'altro. In questo ambito, la Corte ha rammentato che gli Stati beneficiavano di un ampio margine di apprezzamento. Tuttavia, essa ha concluso che le garanzie previste dal diritto interno all'epoca dei fatti non erano sufficienti per limitare i poteri di cui all'allegato 7 in maniera tale da offrire all'interessato una protezione adeguata contro qualsiasi ingerenza arbitraria nell'esercizio da parte sua del diritto al rispetto della vita privata. A questo proposito, la Corte ha sottolineato l'ampio margine di discrezionalità che era accordato alle autorità per decidere se e quando esercitare tali poteri. In particolare, essa ha osservato che il regime previsto dall'allegato 7 non poteva essere considerato compatibile con la Convenzione per i motivi seguenti:

- i. le persone fermate potevano essere interrogate per un tempo che poteva arrivare fino a nove ore ed erano costrette a rispondere alle domande che venivano poste senza poter beneficiare della presenza di un avvocato;
- ii. sembrava che, a causa dell'assenza di qualsiasi obbligo per l'agente incaricato dell'interrogatorio di dimostrare che aveva un sospetto legittimo, era difficile per le persone fermate ottenere un controllo giurisdizionale della legalità della decisione di esercitare i poteri di cui all'allegato 7;
- iii. sebbene il ricorso a questi poteri fosse soggetto al controllo del valutatore indipendente dalla legislazione anti terrorismo, alla Corte non sembrava che il controllo fosse di natura tale da compensare l'insufficienza delle garanzie che caratterizzavano l'applicazione del regime previsto dall'allegato 7 alla legge.

39. Per questi motivi, la Corte ha concluso che, in assenza di garanzie adeguate, l'ingerenza nell'esercizio da parte della ricorrente dei suoi diritti non era «prevista dalla legge». Poiché la doglianza presentata ai sensi dell'articolo 5 si basava sugli stessi fatti della doglianza sollevata sotto il profilo dell'articolo 8, la Corte ha ritenuto che anche quest'ultima dovesse essere dichiarata ricevibile. Tuttavia, considerata la conclusione relativa alla doglianza presentata dal punto di vista dell'articolo 8, essa ha ritenuto non doversi esaminare se, nel caso di specie, vi fosse stata anche violazione dell'articolo 5.

2. Detenzione e «motivi plausibili per sospettare»

40. La «plausibilità» dei sospetti sui quali deve basarsi l'arresto costituisce un elemento fondamentale della protezione offerta dall'articolo 5 § 1 c) (*Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, § 124). Per ulteriori dettagli, si veda la [Guida sull'articolo 5](#).

3. Detenzione preventiva

41. La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione della detenzione preventiva soprattutto nella causa *A. e altri c. Regno Unito* [GC]. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, il governo britannico aveva considerato che alcuni cittadini stranieri che si trovavano nel Regno Unito fossero implicati in attività terroristiche legate ad Al-Qaeda e rappresentassero una minaccia per il paese. Queste persone non potevano essere espulse a causa dei maltrattamenti che rischiavano di subire nel loro paese di origine. Pertanto, il governo aveva ritenuto necessario istituire un potere di detenzione esteso applicabile agli stranieri dei quali il Ministro dell'Interno avesse motivi di ritenere che la presenza nel territorio britannico costituisse un rischio per la

sicurezza nazionale e di sospettare che fossero «terroristi internazionali». Inoltre, il governo aveva notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una deroga fondata sull'articolo 15 della Convenzione.

42. La Corte ha ritenuto che la privazione di libertà di una «persona contro la quale è in corso una procedura di espulsione o di estradizione» si giustificasse solo nella misura in cui tale procedura proseguiva ed era condotta con la diligenza richiesta. Considerato che il secondo e il quarto ricorrente avevano subito una detenzione breve prima di lasciare il paese, essa ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 f) per gli interessati. Invece, per quanto riguarda gli altri nove ricorrenti, la Corte ha osservato che nulla indicava che le autorità potessero realisticamente pensare di disporre la loro espulsione senza esporli a un rischio reale di maltrattamenti. In queste condizioni, la Corte ha considerato che la politica che consisteva nel continuare a «esaminare attivamente» le possibilità di disporre l'espulsione dei ricorrenti non fosse sufficientemente certa e decisa per poter essere considerata un'«azione (...) avviata ai fini di un'espulsione» nel senso di tale disposizione. Pertanto, essa ha concluso che la loro detenzione non rientrava tra le eccezioni al diritto alla libertà previste dall'articolo 5 § 1 f).

43. Più recentemente, nella sua sentenza emessa nella causa *S., V. e A. c. Danimarca* [GC], relativa all'arresto e alla detenzione preventiva di tre individui nell'ambito di scontri tra hooligan, la Grande Camera ha ritenuto che la seconda parte dell'articolo 5 § 1 c), che riguarda il caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che sia necessario impedire a una persona di commettere un reato, sia un motivo di privazione della libertà diverso, applicabile al di fuori dell'ambito di un procedimento penale. Perciò, essa ha osservato che l'obbligo di condurre le persone private della libertà dinanzi all'autorità giudiziaria competente non dovrebbe ostare a una breve privazione della libertà a titolo preventivo e dovrebbe dunque essere applicato con una certa flessibilità. Secondo la Corte, un'interpretazione troppo rigida dell'esigenza di uno scopo indicata nell'articolo 5 § 1 c) rischierebbe di produrre un prolungamento inutile delle privazioni della libertà e di rendere praticamente impossibile agli agenti di polizia lo svolgimento del loro dovere di mantenimento dell'ordine e di protezione del pubblico. Considerato che le autorità danesi avevano garantito un giusto equilibrio tra il diritto dei ricorrenti alla libertà e l'importanza di prevenire l'hooliganismo, e che i tribunali avevano esaminato con cura la strategia applicata dalla polizia per evitare gli scontri il giorno dell'arresto dei ricorrenti e avevano prodotto elementi concreti circa il momento, il luogo e le vittime potenziali del reato di hooliganismo alla cui perpetrazione i ricorrenti avrebbero, con ogni probabilità, partecipato se il loro trattenimento non lo avesse impedito, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione.

4. Detenzione segreta

44. Una detenzione che non è stata riconosciuta costituisce una violazione estremamente grave dell'articolo 5, in quanto rappresenta una negazione totale delle garanzie fondamentali sancite da tale disposizione (*El-Masri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 233). Nella sua sentenza *Kurt c. Turchia*, la Corte ha concluso che il fatto di non fornire dati come la data e l'ora dell'arresto, il luogo di

detenzione, il nome del detenuto, i motivi della detenzione e l'identità della persona che ha proceduto alla stessa deve essere considerato incompatibile con l'obiettivo stesso dell'articolo 5 della Convenzione (*ibidem*, § 125).

45. Per quanto riguarda il fenomeno delle «consegne extragiudiziarie» operate in Europa da agenti dei servizi segreti americani, la Corte ha concluso che i governi convenuti dovessero essere ritenuti responsabili. Una prima causa che rientra in questo quadro è stata la causa *El-Masri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], nella quale il ricorrente, un cittadino tedesco di origine libanese, lamentava di essere stato vittima di una operazione di «consegna» segreta. Nel corso di tale operazione, il ricorrente sarebbe stato arrestato, posto in isolamento, interrogato, maltrattato in un albergo di Skopje per 23 giorni, e poi consegnato ad agenti dei servizi segreti americani che lo avrebbero condotto in un centro di detenzione segreto in Afghanistan, dove avrebbe subito altri maltrattamenti per più di quattro mesi. Dopo aver constatato che i fatti descritti dal ricorrente erano accertati al di là di ogni ragionevole dubbio, la Corte ha ritenuto che il governo convenuto fosse responsabile non soltanto dei maltrattamenti che l'interessato aveva subito, ma anche della sua detenzione per ventitré giorni in un hotel a Skopje e della sua successiva prigionia in Afghanistan. La Corte ha considerato che la detenzione non riconosciuta inflitta al ricorrente, in violazione assoluta delle garanzie sancite dall'articolo 5, avesse costituito una violazione particolarmente grave del suo diritto alla libertà e alla sicurezza sancito da tale disposizione. Essa ha anche concluso che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa dell'assenza di un'indagine effettiva sulle accuse di detenzione arbitraria formulate dal ricorrente.

46. Le cause *Al Nashiri c. Polonia* e *Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia* riguardavano doglianze relative alla tortura, ai maltrattamenti e alla detenzione segreta subiti dai ricorrenti, che erano sospettati di atti terroristici. I ricorrenti sostenevano in particolare di essere stati detenuti in un «sito nero» appartenente ai servizi segreti americani sul territorio polacco. Secondo i ricorrenti, il governo convenuto aveva autorizzato gli agenti americani a detenerli in segreto per sei e nove mesi, in assenza di una base giuridica e senza alcun controllo. La Corte ha ritenuto, nelle circostanze del caso di specie, che fosse accertato che il governo polacco aveva cooperato alla preparazione e all'attuazione delle operazioni di consegna, di detenzione segreta e di interrogatorio condotte dagli agenti segreti americani sul suo territorio, e che tale governo avrebbe dovuto sapere che, permettendo a questi ultimi di detenere le persone in questione sul suo territorio, le esponeva a un rischio serio di subire trattamenti contrari alla Convenzione. Come nella causa *El-Masri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 5 a causa della detenzione dei ricorrenti in Polonia, ma anche a causa del loro trasferimento dal territorio polacco alla base navale americana di Guantanamo Bay a Cuba.

47. Nella causa *Abu Zubaydah c. Lituania*, il ricorrente affermava che le autorità nazionali avevano permesso ai servizi segreti americani di trasferirlo sul territorio lituano nell'ambito del programma segreto di consegne straordinarie e di sottoporlo a maltrattamenti e a una detenzione arbitraria in una delle carceri segrete della CIA. Il ricorrente denunciava anche l'assenza di un'indagine effettiva sulle sue accuse. In questa causa, la Corte ha dovuto accertare essa stessa i fatti, in quanto il ricorrente era

sempre detenuto dalle autorità americane, ed ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 3 a causa, da una parte, dell'assenza di un'indagine effettiva sulle accuse del ricorrente e, dall'altra, della complicità dello Stato con le manovre della CIA. Essa ha anche concluso che vi è stata violazione degli articoli 5, 8 e 13 in combinato disposto con l'articolo 3. Più in particolare, la Corte ha osservato che le autorità lituane sapevano che la CIA disponeva di un carcere segreto sul loro territorio, che aveva detenuto in tale carcere il ricorrente per più di un anno e che aveva sottoposto quest'ultimo a maltrattamenti contrari all'articolo 3. Inoltre, le autorità nazionali avevano permesso il trasferimento del ricorrente in un altro luogo di detenzione americano che si trovava in Afghanistan (si vedano anche *Nasr e Ghali c. Italia* e *Al Nashiri c. Polonia*).

5. Garanzie per le persone private della libertà

48. I paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 5 prevedono alcune garanzie per le persone private della libertà, seppure nel contesto della lotta contro il terrorismo o in un altro contesto. Per ulteriori precisazioni, si veda la Guida sull'articolo 5⁴.

III. Conduzione del procedimento penale

A. Natura dei reati

1. Qualificazione e portata delle pene e delle sanzioni

Articolo 7 della Convenzione

«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.»

49. L'articolo 7 della Convenzione vieta l'applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell'imputato. Inoltre, tale disposizione sancisce il principio della legalità dei delitti e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) e quello che impone di non applicare la legge penale in maniera estensiva a scapito dell'accusato, soprattutto per analogia (*Kokkinakis c. Grecia*, § 52). Ne consegue che un reato deve essere chiaramente definito dal diritto, nazionale o internazionale. Questa condizione è soddisfatta quando la persona sottoposta alla giustizia può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente e, se necessario, per mezzo della sua interpretazione da parte dei tribunali e di un parere giuridico informato, per quali atti e omissioni può

⁴ Guida sull'articolo 5- Diritto alla libertà e alla sicurezza.

essere considerato penalmente responsabile. A questo proposito, la nozione di «diritto» utilizzata dall'articolo 7 corrisponde a quella di «legge» utilizzata in altri articoli della Convenzione; essa comprende il diritto scritto e non scritto e implica delle condizioni qualitative, tra le quali l'accessibilità e la prevedibilità (*Vasiliauskas c. Lituania* [GC], § 154). Il compito che spetta alla Corte è dunque, in particolare, quello di assicurarsi che, nel momento in cui un accusato ha commesso l'atto che ha dato luogo al procedimento e alla condanna, esisteva una disposizione di legge che rendeva l'atto punibile e che la pena imposta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione (*Del Río Prada c. Spagna* [GC], § 80). Per ulteriori precisazioni, si veda la Guida sull'articolo 7⁵.

2. Interazione con altri articoli della Convenzione

50. A causa della natura particolare dei crimini e dei delitti di tipo terroristico, la Corte si è spesso trovata a dover operare un bilanciamento tra, da un lato, l'interesse di uno Stato a reprimere il terrorismo e, dall'altro, le libertà, soprattutto di religione, di espressione e di associazione.

a. Articolo 9

Articolo 9 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

51. Nella causa *Güler e Uğur c. Turchia*, la Corte ha esaminato la questione dell'applicabilità dell'articolo 9 a una cerimonia religiosa tenuta in omaggio ad alcuni membri defunti di un'organizzazione terroristica. La causa riguardava la partecipazione dei ricorrenti a una cerimonia religiosa, *mevlût*, celebrata in memoria di tre membri del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan, un'organizzazione illegale armata) uccisi dalle forze dell'ordine. La cerimonia religiosa si era svolta nei locali di un partito politico prokurdo di sinistra, in cui erano state poste sui tavoli la bandiera del PKK e le foto dei membri dell'organizzazione. I ricorrenti erano stati perseguiti e condannati sulla base dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 3713 relativa alla lotta contro il terrorismo, disposizione che sanzionava gli atti di propaganda in favore di organizzazioni terroristiche. La Corte ha concluso che l'articolo 9 era applicabile e che vi era stata un'ingerenza nella libertà dei ricorrenti di manifestare la loro religione collettivamente. Essa ha evidenziato che il *mevlût* era un rito correntemente praticato dai musulmani in

⁵ Guida sull'articolo 7 – *Nulla poena sine lege*.

Turchia, e ha ritenuto che il solo fatto che tale cerimonia fosse stata organizzata nei locali di un partito politico in cui si trovavano i simboli di una organizzazione terroristica non privasse i partecipanti della protezione garantita dall'articolo 9 della Convenzione. A questo proposito, la Corte si è basata soprattutto sull'Osservazione generale n. 22 adottata dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite durante la sua 48ª sessione, in cui si enuncia che:

«(...) Il concetto di culto comprende i rituali e le cerimonie che esprimono direttamente un credo, nonché le diverse pratiche che si inseriscono negli atti di culto: l'impiego di formule od oggetti rituali, la presentazione di simboli (...). L'adempimento dei riti e la pratica della religione o del credo possono così comprendere non soltanto atti cerimoniali, ma anche costumi e regole consuetudinarie, quali (...) la partecipazione a riti associati a certe tappe della vita (...)».

52. Secondo la Corte, la nozione di rituale o di atto cerimoniale comprendeva le cerimonie che facevano seguito a dei decessi e, in riferimento all'articolo 9, non era importante che i defunti fossero o meno appartenuti ad una organizzazione terroristica. Dopo avere osservato che non risultava né dal ragionamento dei tribunali nazionali né dalle osservazioni del Governo che i ricorrenti avessero avuto un ruolo nella scelta del luogo della cerimonia religiosa oppure che fossero stati responsabili della presenza dei simboli dell'organizzazione terroristica PKK nei locali in cui la cerimonia in questione si era svolta, la Corte ha rilevato che l'atto per il quale i ricorrenti erano stati condannati era la loro partecipazione alla cerimonia *mevlût*, organizzata a seguito del decesso dei membri dell'organizzazione terroristica in questione. Ora, tenuto conto del testo dell'articolo 7, comma 2 della legge relativa alla lotta contro il terrorismo e del modo in cui i giudici nazionali avevano interpretato tale disposizione per condannare i ricorrenti per propaganda, la Corte ha concluso che l'ingerenza nella libertà di religione dei ricorrenti non fosse «prevista dalla legge», in quanto non rispondeva alle esigenze di precisione e di prevedibilità, non essendo possibile prevedere che la semplice partecipazione ad una cerimonia religiosa possa rientrare nelle previsioni dell'articolo 7, comma 2 della legge sopra menzionata.

b. Articolo 10

Articolo 10 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.»

53. La Corte ha emesso molte sentenze sotto il profilo dell'articolo 10 della Convenzione nel contesto del terrorismo. Nella causa *Gözel e Özer c. Turchia*, i

ricorrenti erano proprietari, editori e caporedattori di due periodici. Erano stati condannati ad una multa e alla sospensione della pubblicazione per una settimana, nonché alla chiusura di uno dei mensili per una durata di quindici giorni, in quanto nelle loro riviste erano stati pubblicati tre articoli che i giudici nazionali avevano qualificato come dichiarazioni di una organizzazione terroristica, ossia il PKK. La Corte ha ritenuto che i motivi esposti dai giudici nazionali per condannare i ricorrenti non potessero essere considerati sufficienti per giustificare l'ingerenza in questione. Più in particolare, la Corte ha osservato che le sentenze in questione erano caratterizzate da un'assenza di motivazione, che era soltanto una conseguenza del contenuto stesso della legge nazionale, la quale prevedeva la condanna di «chiunque stampi o pubblici delle dichiarazioni o dei volantini di organizzazioni terroristiche» e non conteneva pertanto alcun obbligo per i giudici interni di procedere ad un esame testuale o contestuale degli scritti tenendo conto dei criteri enunciati e attuati dalla Corte nell'ambito dell'articolo 10 della Convenzione. La Corte ha affermato che questa repressione più o meno automatica, senza la minima analisi del contenuto degli scritti controversi e del contesto nel quale questi rientravano, e senza tenere conto dell'obiettivo dei professionisti dei media o del diritto per il pubblico di essere informato su un punto di vista diverso in merito a una situazione conflittuale, non possa conciliarsi con la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee.

54. Nella causa *Leroy c. Francia*, la Corte ha esaminato la pubblicazione di una caricatura che aveva comportato la condanna penale del suo autore. Due giorni dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, il ricorrente, caricaturista, aveva pubblicato una caricatura che simboleggiava l'attentato con la didascalia «tutti l'avevamo sognato...l'Hamas l'ha fatto». I giudici nazionali avevano condannato il ricorrente per concorso in apologia del terrorismo, considerando che il delitto fosse costituito dall'evocazione esplicita della distruzione delle torri gemelle di Manhattan mediante un atto violento, accompagnata da una didascalia «laudativa non equivoca».

55. Per quanto riguarda la necessità dell'ingerenza, pur tenendo conto delle circostanze legate alle difficoltà inerenti alla lotta contro il terrorismo, la Corte ha esaminato attentamente i termini utilizzati per illustrare il disegno e il contesto nel quale erano stati pubblicati. A questo proposito essa ha osservato in particolare che gli attentati dell' 11 settembre 2001 avevano comportato un caos mondiale e che le questioni affrontate in tale occasione rientravano nel dibattito di interesse generale. La Corte ha ritenuto che le intenzioni del ricorrente fossero di scarso rilievo in quanto, vista insieme al testo che la accompagnava, l'opera sosteneva e glorificava la distruzione dell'«imperialismo americano» mediante la violenza. Rammentando che chiunque si avvalga della propria libertà di espressione si assume dei doveri e delle responsabilità, e che il disegno era stato pubblicato due giorni dopo gli attentati, senza utilizzare un linguaggio prudente, in un momento in cui il mondo intero era sotto shock per la notizia, la Corte ha ritenuto che l'impatto di un tale messaggio in una regione politicamente sensibile (il Paese basco francese), non dovesse essere trascurato. Inoltre, considerato che la sanzione pronunciata era basata su motivi pertinenti e sufficienti, e che il ricorrente era stato condannato al pagamento di una multa moderata, la Corte ha concluso che la misura non era sproporzionata allo scopo legittimo perseguito.

56. Nella causa *Stomakhin c. Russia*, il ricorrente, un giornalista, aveva pubblicato una

nota informativa nella quale aveva fatto alcune dichiarazioni relative al conflitto ceceno. I giudici nazionali lo avevano condannato a cinque anni di reclusione e al divieto di praticare il giornalismo per tre anni per aver violato la legge sulla repressione dell'estremismo. Essi ritenevano che il ricorrente avesse fatto affermazioni che incitavano alla violenza e all'estremismo, nonché all'odio e all'ostilità razziali, religiosi e sociali. La Corte ha esaminato le affermazioni controverse e ha ritenuto che queste ultime si inserissero in un dibattito su un argomento di interesse pubblico e generale, per il quale le restrizioni apportate alla libertà di espressione dovevano essere rigidamente inquadrate. Per quanto riguarda il loro contenuto, la Corte ha distinto tre gruppi di affermazioni. In questo contesto, essa ha rilevato che anche se alcuni degli articoli avevano oltrepassato i limiti della critica accettabile e costituivano dunque degli appelli alla violenza e un'apologia del terrorismo, questo non valeva per tutti. Secondo la Corte, l'ingerenza nei diritti del ricorrente che i giudici nazionali avevano compiuto infliggendogli una pena severa per tutte le sue dichiarazioni non rispondeva ad un bisogno sociale imperioso.

c. Articolo 11⁶

Articolo 11 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.»

⁶ Si veda la parte relativa allo «Scioglimento di partiti politici» *infra*.

B. Diritto a un processo equo

Articolo 6 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.»

57. Un «tribunale», ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, deve essere sempre «costituito per legge». Questa espressione rispecchia il principio dello stato di diritto, insito in tutto il sistema della Convenzione e dei suoi protocolli (*Jorgic c. Germania*, § 64). L'espressione «costituito per legge» riguarda non soltanto la base giuridica dell'esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione del collegio in ciascuna causa (*Lavents c. Lettonia*, § 114).

58. Se gli Stati possono fare ricorso a giurisdizioni speciali, soprattutto corti di sicurezza dello Stato o tribunali militari, questa scelta non li esonera dai loro obblighi derivanti dall'articolo 6 della Convenzione, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza e l'imparzialità del giudice e l'equità del procedimento (si vedano, ad esempio, *Incal c. Turchia*, e *Öcalan c. Turchia* [GC], §§ 112-118 e 130-149).

59. Nella causa *Ramda c. Francia*, il ricorrente, cittadino algerino, era stato estradato dal Regno Unito verso la Francia sulla base di accuse relative ad una serie di attacchi terroristici avvenuti in Francia. Era stato giudicato e condannato da un tribunale penale per associazione per delinquere nell'ambito di un'organizzazione terroristica. Successivamente, era stato giudicato e condannato da una corte d'assise per concorso nella perpetrazione di una serie di reati particolari, ossia dei reati di omicidio e tentato omicidio. La corte d'assise in questione si era «riunita in formazione speciale», il che significa che la giuria popolare era stata sostituita da una giuria di magistrati togati in

quanto i giudici popolari avrebbero potuto temere delle ritorsioni in una causa in materia di terrorismo. Applicando i principi espressi nella causa *Taxquet c. Belgio* relativamente alle giurie composte da magistrati togati, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 6 per quanto riguarda l'assenza di motivi presentati dalla giuria di magistrati togati della corte d'assise (si veda, in questo contesto, la giurisprudenza relativa alle *Diplock courts* in *McKeown c. Regno Unito*, e al tribunale speciale nelle sentenze della Corte *Donohoe c. Irlanda* e *Heaney e McGuinness c. Irlanda*).

60. Per ulteriori precisazioni sull'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali, si veda la [Guida sull'articolo 6](#) (profilo penale).

2. Prove ottenute in violazione del diritto interno e della Convenzione

61. Ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, il compito della Corte è quello di garantire che gli Stati contraenti rispettino gli impegni assunti nell'ambito della Convenzione. A questo proposito, la Corte non deve trattare gli errori di fatto o di diritto che si presume siano stati commessi da una giurisdizione, salvo se e nella misura in cui essi possano aver pregiudicato i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione. Più in particolare, la Convenzione, pur garantendo nel suo articolo 6 il diritto a un processo equo, non per questo disciplina l'ammissibilità delle prove in quanto tali, materia che è, in primo luogo, di competenza del diritto nazionale. La Corte non può quindi escludere in linea di principio e *in abstracto* l'ammissibilità di una prova raccolta illegalmente, del tipo di quella in questione (*Galip Doğru c. Turchia*, §§ 73-74). In altre parole, l'ammissione come prova di informazioni ottenute in violazione del diritto interno o della Convenzione, soprattutto del suo articolo 8, non contrasta automaticamente con le esigenze di equità poste dall'articolo 6 § 1. Spetta alla Corte verificare se il processo abbia presentato nel suo complesso un carattere di equità. Essa esamina se il procedimento, compresa la modalità di raccolta delle prove, sia stato nel suo complesso equo, fatto che comporta l'esame della illegalità in questione e, nel caso in cui si riscontri la violazione di un altro diritto tutelato dalla Convenzione, della natura di tale violazione (*Allan c. Regno Unito*, § 42).

62. Per quanto riguarda la questione dell'equità del procedimento nel suo complesso, occorre chiedersi se, in un processo penale, siano stati rispettati i diritti della difesa. Pertanto, è opportuno soprattutto esaminare se alla parte ricorrente sia stata data la possibilità di rimettere in questione l'autenticità dell'elemento di prova e di opporsi al suo utilizzo. Occorre anche tener conto della qualità dell'elemento di prova, e stabilire se le circostanze in cui è stato raccolto facciano dubitare della sua affidabilità o accuratezza. Se non necessariamente si pone un problema di equità quando la prova ottenuta non è corroborata da altri elementi, occorre notare che quando quest'ultima è molto solida e non solleva alcun dubbio, la necessità di ulteriori prove a sostegno è ancora più ridotta (*Allan c. Regno Unito*, § 43). Inoltre, la giurisprudenza della Corte attribuisce un peso considerevole anche alla questione di stabilire se l'elemento di prova in esame sia stato o meno determinante per l'esito del processo penale (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 254).

63. Queste considerazioni differiscono, tuttavia, quando si tratta di utilizzare in un

processo penale elementi raccolti mediante una misura giudicata contraria all'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha ripetutamente affermato che l'utilizzo di prove ottenute in violazione dell'articolo 3 solleva sempre seri dubbi sull'equità del procedimento, anche se il fatto di aver ammesso questi elementi come prove non è stato decisivo per la condanna dell'indagato (*Jalloh c. Germania*, [GC], § 99). Per quanto riguarda le confessioni estorte con tortura o altri maltrattamenti contrari all'articolo 3, la Corte ha ritenuto irrilevante che i fatti fossero qualificati come tortura, trattamento inumano o trattamento degradante, in quanto un utilizzo di questi mezzi comporta automaticamente una violazione dell'articolo 6 (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 254). Lo stesso vale per l'utilizzo di prove materiali raccolte direttamente attraverso atti di tortura (*Jalloh c. Germania*, [GC], § 105). L'utilizzo di tali prove ottenute mediante un trattamento contrario all'articolo 3 che si collochi al di sotto della tortura contravviene invece all'articolo 6 solo se si dimostri che la violazione dell'articolo 3 ha influito sull'esito del procedimento, ossia che ha avuto una incidenza sul verdetto di colpevolezza o sulla pena (si veda, *mutatis mutandis*, *El Haski c. Belgio*, § 85). Questi principi valgono quando la vittima del trattamento contrario all'articolo 3 è l'accusato stesso, ma anche quando si tratta di un terzo (*ibidem*, § 85). In particolare, la Corte ha ritenuto che l'utilizzo in un processo di prove ottenute con la tortura costituisca un flagrante diniego di giustizia anche quando la persona a cui sono state estorte le prove con questo mezzo è una persona diversa dall'accusato (*Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito*, §§ 263 e 267).

64. È anche opportuno precisare che una constatazione di una violazione dell'articolo 3 non è necessaria affinché la Corte possa esaminare le affermazioni di un ricorrente secondo cui le sue dichiarazioni rese dinanzi alla polizia sarebbero state raccolte con mezzi contrari all'articolo 3 e la sua tesi secondo cui l'ammissione di tali elementi di prova nel fascicolo sulla base del quale l'organo giudicante ha statuito costituisce quindi una violazione delle garanzie di equità del processo che deriva dall'articolo 6 (*Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, § 42). Anche nel caso in cui una doglianza ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione è irricevibile, la Corte può esaminare la causa dal punto di vista dell'articolo 6 e concludere che vi è stata violazione di questa disposizione in ragione dell'utilizzo di prove ottenute violando l'articolo 3.

3. Prove coperte dal segreto e udienze a porte chiuse

65. In linea di principio, l'articolo 6 § 1 esige che le autorità giudiziarie comunichino alla difesa tutte le prove pertinenti in loro possesso, sia a carico che a discarico (*Rowe e Davis c. Regno Unito* [GC], § 60). A questo titolo, alcuni principi pertinenti possono essere tratti dall'articolo 6 § 3 b), che garantisce al ricorrente «il tempo e le facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa». Tuttavia, nel campo della lotta al terrorismo, visto il ruolo importante svolto dalle forze dell'ordine, compresi i servizi segreti, alcuni elementi di prova potrebbero essere coperti dal segreto.

66. I principi relativi all'obbligo di divulgare gli elementi di prova nei procedimenti penali, enunciati dalla Grande Camera nella sentenza *Rowe e Davis* (§§ 60-62), si applicano anche alle cause relative al terrorismo. Nella causa *McKeown c. Regno Unito*, la Corte ha rammentato che ogni processo penale, compresi i suoi aspetti procedurali, deve avere carattere contraddittorio e garantire la parità delle armi tra

l'accusa e la difesa. Infatti, il diritto a un processo penale in contraddittorio implica, sia per l'accusa che per la difesa, la facoltà di venire a conoscenza delle osservazioni o degli elementi di prova prodotti dalla controparte. Inoltre, l'articolo 6 § 1 esige che le autorità procedenti comunichino alla difesa tutte le prove pertinenti in loro possesso, sia a carico che a discarico. Tuttavia, il diritto a una divulgazione delle prove pertinenti non è un diritto assoluto. Infatti, in un procedimento penale si può constatare la presenza di interessi concomitanti, in particolare la sicurezza nazionale o la necessità di proteggere dei testimoni che rischiano rappresaglie o di mantenere segreti dei metodi polizieschi di ricerca dei reati, che devono essere bilanciati con i diritti dell'imputato. Così, in alcuni procedimenti penali, può essere necessario occultare determinate prove alla difesa, in modo da preservare i diritti fondamentali di un altro individuo o salvaguardare un interesse pubblico importante. In questo contesto, sono legittime rispetto all'articolo 6 § 1 solo le misure che limitano i diritti della difesa che sono assolutamente necessarie. Inoltre, tutte le difficoltà causate alla difesa da una limitazione dei suoi diritti devono essere sufficientemente compensate dalla procedura seguita dinanzi alle autorità giudiziarie. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che quando delle prove sono state occultate alla difesa in nome dell'interesse pubblico, non è compito della Corte dire se una tale condotta fosse assolutamente necessaria perché, in linea di principio, spetta ai giudici nazionali valutare le prove prodotte dinanzi ad essi. Il compito della Corte è quello di controllare se il processo decisionale applicato in un determinato caso abbia soddisfatto, per quanto possibile, le esigenze del contraddittorio e della parità delle armi e fosse accompagnato da garanzie idonee a tutelare gli interessi dell'accusato.

67. Inoltre, in determinate situazioni, le autorità giudiziarie nazionali possono decidere di tenere un processo a porte chiuse (*Belachev c. Russia*, §§ 79-88). Come indicato nel testo stesso dell'articolo 6 § 1, «l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo (...) quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. L'udienza a porte chiuse, per tutta o parte della durata, deve allora essere strettamente imposta dalle circostanze della causa. In effetti, lo svolgimento di un processo a porte chiuse può talvolta essere necessario in riferimento all'articolo 6, ad esempio per proteggere un testimone o la sua vita privata, o per promuovere il libero scambio di informazioni e di opinioni nell'interesse della giustizia (*Doorson c. Paesi Bassi*, § 70; *Jasper c. Regno Unito* [GC], § 52, e *B. e P. c. Regno Unito*, § 37).

68. La Corte ha osservato, in particolare nella sua causa *Riepan c. Austria*, che i problemi di sicurezza erano frequenti nei processi penali, ma che i casi in cui tali problemi giustificavano l'esclusione della presenza del pubblico al processo erano piuttosto rari (*ibidem*, § 34). In effetti, le misure di sicurezza devono essere rigorosamente inquadrate e rispettare il principio della necessità. Le autorità giudiziarie devono prendere in considerazione tutte le soluzioni possibili per garantire la sicurezza in aula e preferire una misura meno severa ad un'altra, più severa, che raggiunga lo stesso scopo (*Krestovskiy c. Russia*, §§ 24-36). Un tribunale nazionale, se decide di tenere un procedimento a porte chiuse, è tenuto a giustificare la sua decisione con motivi sufficienti a dimostrare che la misura è strettamente necessaria ai sensi dell'articolo 6, § 1 (*Chaushev e altri c. Russia*, §§ 22-24).

4. Diritto di accesso a un avvocato durante il fermo di polizia

69. Il diritto di ogni accusato di essere effettivamente difeso da un avvocato è uno degli elementi fondamentali del processo equo (*Salduz c. Turchia* [GC], § 51, *Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 255, *Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 112, e *Beuze c. Belgio* [GC], § 123). Questo diritto è applicabile non appena esista un'«accusa in materia penale» e, in particolare, non appena una persona sospettata venga arrestata, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno interrogata o sia stata oggetto di un'altra misura di indagine durante il periodo pertinente (*Beuze c. Belgio*, § 123).

70. Tuttavia, l'accesso in tempi brevi ad un avvocato non è un diritto assoluto e può, in circostanze eccezionali, essere ritardato. La Corte deve dapprima valutare se la restrizione in questione fosse giustificata da motivi imperativi. Poi, deve valutare il pregiudizio che questa restrizione ha potuto causare ai diritti della difesa, tenuto conto dell'equità complessiva del procedimento (*Ibrahim e altri c. Regno Unito* [GC], § 257). Motivi così imperativi esistono, ad esempio, se si dimostra in modo convincente che, in un determinato caso, vi era una necessità urgente di prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica. In tali circostanze, le autorità devono imperativamente proteggere i diritti garantiti alle vittime o alle potenziali vittime dagli articoli 2, 3 e 5 § 1 della Convenzione in particolare, come nel caso di un potenziale attacco terroristico (*Ibidem*, § 259). Al contrario, un rischio generale di fuga non può essere considerato un motivo imperativo che giustifica la limitazione dell'accesso a un avvocato (*Ibidem*, § 259); lo stesso vale quando la restrizione all'accesso a un avvocato si basa su una prassi amministrativa delle autorità (*Simeonovi c. Bulgaria* [GC], § 130).

71. Per ulteriori precisazioni sul diritto di accesso a un avvocato, si veda la Guida sulla giurisprudenza dell'articolo 6 (profilo penale)⁷.

⁷ Guida sull'articolo 6 (profilo penale) – Diritto a un processo equo.

IV. Misure diverse adottate contro il terrorismo

A. Arresti domiciliari

Articolo 5 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.»

Articolo 2 del Protocollo n. 4

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

72. Nella causa *De Tommaso c. Italia* [GC], la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sull'applicazione di misure di polizia a una persona considerata pericolosa per la società. In questa causa, il tribunale di Bari, avendo osservato che il ricorrente rappresentava un pericolo per la società, gli aveva imposto la misura della sorveglianza speciale per un periodo di due anni. Questa misura comportava degli obblighi come presentarsi alla polizia una volta alla settimana, ricercare un lavoro entro un mese, risiedere in un determinato comune e non cambiare il luogo di residenza, non frequentare persone condannate e sottoposte a misure preventive o di sicurezza, rimanere in casa la notte dalle 22.00 alle 6.00, non possedere o portare armi, non frequentare bar, osterie, sale da gioco e luoghi di prostituzione e non partecipare a riunioni pubbliche, non utilizzare telefoni cellulari e apparecchi radio e portare con sé la «carta precettiva» e presentarla su richiesta dell'autorità di polizia.

73. La Corte ha ritenuto che le misure imposte non costituissero una privazione della libertà ai sensi dell'articolo 5. In particolare, ha sottolineato che il ricorrente non aveva subito alcuna restrizione della sua libertà di uscire durante il giorno e aveva quindi avuto la possibilità di condurre una vita sociale e di mantenere rapporti con il mondo esterno (cfr. con *Guzzardi c. Italia*). Ciononostante, ha ritenuto che alle misure in questione si applicasse l'articolo 2 del Protocollo n. 4 e che nel caso di specie quest'ultimo fosse stato violato. La Corte ha rilevato che la legge applicabile nel caso di specie era formulata con dei termini vaghi e troppo generici. Sia le persone cui potevano essere applicate le misure preventive che il contenuto di alcune misure non erano definiti con una precisione e una chiarezza sufficienti per soddisfare le condizioni di prevedibilità derivanti dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.

B. Confisca dei beni

Articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

74. La confisca di beni può essere usata come deterrente nella lotta contro la criminalità organizzata (*Phillips c. Regno Unito*, § 52). Tuttavia, tale confisca può sollevare questioni sul terreno dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda, in particolare, *Grifhorst c. Francia*, §§ 81-106) nella misura in cui essa rientra nell'ambito di applicazione del secondo paragrafo di tale disposizione, che consente in particolare agli Stati contraenti di regolamentare l'uso dei beni per assicurare il pagamento delle sanzioni pecuniarie. Tuttavia, il secondo paragrafo deve essere interpretato alla luce del principio generale enunciato nella prima frase del primo paragrafo e deve quindi esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (*Aboufadda c. Francia* (dec.) § 22).

75. Dalla giurisprudenza della Corte in materia risulta che qualsiasi violazione del diritto al rispetto dei beni deve mantenere un «giusto equilibrio» tra le esigenze dell'interesse generale della collettività e quelle della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. In questo ambito, gli Stati dispongono di un ampio margine di apprezzamento sia per scegliere le modalità di attuazione che per giudicare se le loro conseguenze sono legittimate, nell'interesse generale, dalla preoccupazione di raggiungere l'obiettivo della legge in questione (*Grifhorst c. Francia*, §§ 82-83). Ogni confisca di beni deve essere prevista dalla legge e perseguire uno scopo di interesse generale. La lotta contro la criminalità e il terrorismo rientra, in linea di principio, in questo tipo di obiettivo. Per quanto riguarda la proporzionalità, la Corte ha già sottolineato che la confisca di beni nelle cause penali ha acquisito un posto importante, sia nell'ordinamento giuridico di diversi Stati contraenti che a livello internazionale, ed è oggi utilizzata non solo come mezzo di prova, ma anche come sanzione indipendente per un delitto (*Aboufadda c. Francia* (dec.) § 27).

76. Nella causa *Aboufadda c. Francia* (dec.) la Corte era stata chiamata ad esaminare una presunzione legale. Secondo la legge in questione, si presume che le persone che hanno una relazione abituale con una persona che commette crimini o delitti punibili con almeno cinque anni di reclusione e che non può giustificare le risorse corrispondenti al suo stile di vita o l'origine dei beni che detiene, beneficino, consapevolmente, di beni di origine fraudolenta. Di conseguenza, tutti o parte dei beni di cui non riescono a giustificare l'origine può essere confiscata a titolo di pena complementare. In questa causa, la Corte ha ritenuto che la violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni non fosse sproporzionata rispetto allo scopo di interesse generale perseguito. In particolare, essa ha rilevato che la decisione dei giudici nazionali di confiscare la casa appartenente agli interessati nella sua interezza a titolo di pena rifletteva l'espressione di una volontà legittima di sanzionare severamente dei fatti gravi di cui i ricorrenti si erano resi colpevoli e che, soprattutto, si inscrivevano nel contesto di un traffico di stupefacenti su larga scala a livello locale.

C. Revoca di una licenza di trasmissione

Articolo 10 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.»

77. La Corte ha riconosciuto da tempo che alcune forme di identificazione con un'organizzazione terroristica, e soprattutto l'apologia di un'organizzazione di questo

tipo, potevano essere considerate come una manifestazione di sostegno al terrorismo e di incitamento alla violenza e all'odio. Analogamente, la Corte riconosce che la diffusione di messaggi che fanno l'elogio dell'autore di un attentato, la denigrazione delle vittime di un attentato, l'appello a finanziare delle organizzazioni terroristiche o altri comportamenti simili possono costituire atti di incitamento alla violenza terroristica (*Yavuz e Yaylali c. Turchia*, § 51).

78. Nella causa *ROJ TV A/S c. Danimarca* (dec.), la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla diffusione di programmi televisivi che facevano l'apologia di un'organizzazione terroristica. Una società televisiva era stata condannata per aver trasmesso programmi che facevano l'apologia dell'organizzazione terroristica PKK. I giudici nazionali avevano ritenuto che il PKK (che figurava nella lista delle organizzazioni terroristiche nell'Unione Europea, in Canada, negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito) avesse commesso o intendesse commettere atti terroristici nel senso del codice penale. La società ricorrente era stata riconosciuta colpevole di aver fatto l'apologia degli atti terroristici commessi da questa organizzazione e le era stata ritirata la licenza. La Corte ha prima di tutto ritenuto che nulle indicasse che i giudici nazionali non avevano basato la loro decisione su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti.

79. Per quanto riguarda la questione se l'articolo 17 della Convenzione (divieto dell'abuso di diritto) fosse applicabile nel caso di specie, la Corte ha attribuito un peso considerevole alle conclusioni dei giudici nazionali secondo i quali la copertura di parte dell'attualità, associata a ripetuti incitamenti a partecipare ai combattimenti, incitamenti ad unirsi al PKK o alla lotta armata e la rappresentazione sotto una luce eroica di combattenti del PKK deceduti, costituivano una propaganda a favore di questa organizzazione terroristica, e non potevano essere considerate semplicemente come l'espressione di una simpatia. La Corte ha ritenuto che, visto il contenuto dei programmi, la loro presentazione e il collegamento tra di essi, la causa riguardasse la promozione delle attività terroristiche del PKK. Essa ha anche rilevato, al pari dei giudici nazionali, che all'epoca dei fatti il PKK finanziava in misura significativa la società ricorrente. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che, tenuto conto dell'articolo 17 della Convenzione, il ricorso non rientrasse nell'ambito di applicazione della libertà di espressione tutelata dall'articolo 10.

D. Scioglimento di partiti politici⁸

Articolo 11 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.»

80. I partiti politici godono della libertà di associazione tutelata dall'articolo 11 della Convenzione (*Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia*, § 25). Considerato in effetti il ruolo dei partiti politici, ogni misura presa nei loro confronti incide sulla libertà di associazione e, quindi, sullo stato della democrazia nel paese in questione (*ibidem*, § 31).

81. Allo stesso tempo, le libertà garantite dall'articolo 11 della Convenzione nonché dagli articoli 9 e 10 non possono privare le autorità di uno Stato del diritto di proteggere le sue istituzioni da un'associazione che, attraverso le sue attività, metta queste ultime in pericolo. A tale riguardo, la giurisprudenza della Corte mostra che una certa forma di conciliazione tra gli imperativi della difesa della società democratica e quelli della salvaguardia dei diritti individuali è insita nel sistema della Convenzione. Tale conciliazione richiede che l'intervento delle autorità sia conforme al paragrafo 2 dell'articolo 11 (si veda, *mutatis mutandis*, *Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], § 96).

82. In questo contesto, la giurisprudenza della Corte stabilisce due principi fondamentali che un partito politico deve rispettare. In primo luogo, i mezzi da quest'ultimo utilizzati devono essere legali e democratici da ogni punto di vista. In secondo luogo, il progetto politico da esso proposto deve esso stesso essere compatibile con i principi democratici fondamentali. Ne consegue necessariamente che un partito politico i cui responsabili incitano all'uso della violenza o propongono un progetto politico che non rispetti la democrazia o che miri alla distruzione di quest'ultima e alla violazione dei diritti e delle libertà che essa riconosce, non può avvalersi della protezione della Convenzione contro le sanzioni inflitte per questi motivi (*Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia* [GC], § 98).

83. Nella causa *Herri Batasuna e Batasuna c. Spagna*, la Corte ha avuto occasione di elaborare la sua giurisprudenza sullo scioglimento dei partiti politici in ragione dei legami con un'organizzazione terroristica. In questa causa, la Corte suprema spagnola aveva deciso di sciogliere due partiti politici con la motivazione che essi sostenevano un'organizzazione terroristica, in particolare giustificandone le azioni e i metodi. Questa decisione era stata successivamente confermata dalla Corte costituzionale. La Corte concorda con le conclusioni dei giudici nazionali ritenendo che gli atti e i discorsi

⁸ Si veda la parte «Articolo 11» della presente guida.

attribuibili ai partiti politici ricorrenti costituissero un insieme che dava un quadro netto di un modello di società da loro concepito e sostenuto, che era in contraddizione con il concetto di «società democratica». Di conseguenza, ha ritenuto che la decisione delle autorità giudiziarie nazionali potesse ragionevolmente essere considerata, anche entro il limitato margine di apprezzamento a disposizione degli Stati, come una risposta a un «bisogno sociale imperioso».

E. Divieto di uscita dal territorio

Articolo 2 del Protocollo n. 4

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

84. Le misure relative al divieto di uscita dal territorio nell'ambito della lotta al terrorismo possono sollevare questioni sia dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione che dal punto di vista dell'articolo 2 del Protocollo n. 4.

85. In pratica, tale divieto può essere imposto esplicitamente o implicitamente, come nelle cause in cui il passaporto di un cittadino è ritirato o la richiesta di proroga dello stesso è respinta.

86. La causa *İletmiş c. Turchia* riguardava la misura di confisca e la mancata restituzione, per molti anni, del passaporto del ricorrente accusato di attività separatiste a danno dello Stato. La Corte ha ritenuto che una misura di questo tipo costituisse un'ingerenza nell'esercizio del suo diritto al rispetto della vita privata, dal momento che l'interessato abitava da diciassette anni con la sua famiglia in Germania, dove si era sposato e dove erano nati i suoi due figli. Per quanto riguarda la necessità dell'ingerenza in una società democratica, la Corte ha considerato che più il procedimento si prolungava senza alcuna evoluzione, e più perdurava l'assenza di prove a carico del ricorrente, più l'interesse collegato allo scopo legittimo perdeva importanza. Ne conseguiva che, più il tempo passava, più l'interesse legato al diritto al rispetto della vita privata prevaleva sugli imperativi della sicurezza nazionale o della prevenzione dei reati. In questa causa, la Corte ha concluso che il mantenimento del divieto di lasciare il territorio nazionale non corrispondeva più a un «bisogno sociale imperioso» ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (si veda anche la causa *Paşaoğlu c. Turchia*, che riguarda la restrizione amministrativa relativa alla concessione di un passaporto e il rifiuto delle autorità nazionali di prorogare la validità del passaporto di un ricorrente residente all'estero con la sua famiglia).

F. Revoca della cittadinanza

Articolo 8 della Convenzione

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

87. Nella causa *K2 c. Regno Unito* (dec.), la Corte ha esaminato per la prima volta la questione della revoca della cittadinanza nel contesto del terrorismo e della sicurezza nazionale. In questa causa, il ricorrente era un cittadino britannico per naturalizzazione. Aveva lasciato il Regno Unito violando le condizioni della sua libertà condizionale. Gli era stata revocata la cittadinanza per ordine del Ministro dell'Interno mentre si trovava all'estero. Le autorità nazionali gli avevano anche vietato di entrare nel territorio nazionale perché era coinvolto in alcuni fatti di terrorismo e aveva legami con dei gruppi estremisti. Dinanzi alla Corte, il ricorrente lamentava le misure adottate nei suoi confronti, che considerava una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (articolo 8). Egli sosteneva anche che non esistevano garanzie procedurali adeguate per garantire il rispetto effettivo dei suoi diritti derivanti dall'articolo 8, poiché, a suo parere, la comunicazione del materiale incriminante relativo alla sicurezza nazionale era molto limitata e la sua interdizione dal territorio gli aveva impedito di essere effettivamente coinvolto nel procedimento.

88. La Corte ha esaminato la causa alla luce dei principi derivanti dalla sua sentenza *Ramadan c. Malta*. In particolare, ha esaminato se la decisione adottata nei confronti del ricorrente fosse arbitraria e se le conseguenze di tale decisione avessero comportato una violazione dell'articolo 8. A tale riguardo, ha rilevato che, per poter stabilire se la revoca della cittadinanza fosse o meno arbitraria, doveva determinare se la misura era prevista dalla legge, se era accompagnata dalle necessarie garanzie procedurali e se le autorità avevano agito con tempestività e diligenza. La Corte ha peraltro constatato che la nozione di «assenza di arbitrarietà» era un criterio più rigoroso di quello della proporzionalità.

89. Nel caso in questione, la Corte ha ritenuto che la misura della revoca della cittadinanza pronunciata nei confronti del ricorrente non fosse arbitraria. Per quanto riguarda la doglianza del ricorrente secondo la quale egli non aveva beneficiato di garanzie procedurali nell'ambito del procedimento interno, in quanto avrebbe avuto accesso solo ad alcuni degli elementi del fascicolo e l'interdizione dal territorio gli avrebbe impedito di partecipare effettivamente al procedimento d'appello, la Corte ha osservato che il procedimento interno era stato condotto in modo compatibile con le esigenze dell'articolo 8 e che non le spettava rimettere in discussione le conclusioni dei giudici interni. Infine, per quanto riguarda le conseguenze della revoca della cittadinanza, la Corte ha notato che il ricorrente aveva ottenuto la cittadinanza

sudanese e che la misura in questione non lo rendeva quindi apolide. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva prodotto alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo cui sua moglie e suo figlio risiedevano nel Regno Unito. Tuttavia, la Corte ha indicato che, in ogni caso, costoro erano liberi di raggiungerlo in Sudan e persino di stabilirsi in tale paese. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato.

G. Misure adottate nell'ambito di un regime internazionale di sanzioni

Articolo 6 della Convenzione

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.»

90. La lotta contro il terrorismo, soprattutto nelle sue forme attuali, può indurre gli Stati ad adottare misure amministrative e giudiziarie repressive, al di fuori della sanzione propriamente detta e inflitta per un reato, in particolare nel quadro di un regime internazionale di sanzioni (*Nada c. Svizzera* [GC], *Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera*, [GC]).

91. La sentenza resa dalla Corte nella causa *Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera*, [GC], che non riguarda il terrorismo, concerne l'accesso a un tribunale per contestare la confisca di beni effettuata ai sensi della Risoluzione 1483 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU). Il ricorrente era direttore della seconda ricorrente, una società, e, secondo il Consiglio di sicurezza, era stato responsabile delle finanze dei servizi segreti iracheni sotto il regime di Saddam Hussein. Nel quadro del regime di sanzioni messo in atto dal Consiglio di sicurezza, i ricorrenti erano inseriti nella lista dei

destinatari delle sanzioni e i loro beni erano stati confiscati in vista del loro trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq. Gli interessati avevano contestato senza successo le decisioni di confisca dinanzi ai tribunali svizzeri, i quali si erano ritenuti obbligati a limitarsi a controllare se i nomi dei ricorrenti figurassero effettivamente nelle liste compilate dal comitato delle sanzioni e se i beni patrimoniali in questione appartenessero a loro. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti lamentavano una limitazione sproporzionata del loro diritto di accesso a un tribunale, in violazione dell'articolo 6 (profilo civile). La Corte ha esaminato la questione se, tra la Risoluzione 1483 del Consiglio di sicurezza e l'articolo 6 della Convenzione, vi fosse un conflitto che avrebbe richiesto di stabilire la gerarchia tra gli obblighi derivanti dalla Convenzione, da un lato, e quelli derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'altro. Essa ha ritenuto che, poiché l'articolo 24 § 2 della Carta imponeva al Consiglio di sicurezza di agire in conformità con gli scopi e i principi dell'ONU, occorresse presumere che il Consiglio di sicurezza non intendeva imporre agli Stati membri alcun obbligo che contravvenisse ai principi fondamentali in materia di salvaguardia dei diritti umani. Di conseguenza, a meno che il Consiglio di sicurezza non usi in una risoluzione un linguaggio chiaro ed esplicito che esprima la sua volontà di vedere gli Stati adottare misure contrarie al diritto internazionale dei diritti umani, la Corte presumerà, «in uno spirito di armonizzazione sistemica», l'assenza di un conflitto di obblighi che comporti l'attuazione della regola di prevalenza contenuta nell'articolo 103 della Carta. Di conseguenza, in caso di ambiguità nella formulazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza, la Corte deve, se possibile, adottare l'interpretazione che quadra meglio con le esigenze della Convenzione e che permetta di evitare qualsiasi conflitto di obblighi. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ha ritenuto che nella Risoluzione 1483 non vi fossero elementi che vietassero esplicitamente ai tribunali nazionali di verificare, dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, le misure adottate a livello nazionale in applicazione di questa risoluzione. In effetti, quando una risoluzione non esclude esplicitamente la possibilità di un controllo giurisdizionale, essa deve sempre essere intesa nel senso di autorizzare gli Stati ad effettuare tale controllo al fine di evitare l'arbitrarietà nella sua attuazione; l'obiettivo è quello di mantenere il giusto equilibrio tra gli interessi concomitanti in gioco. Nello stesso ordine di idee, qualsiasi attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza senza possibilità di un controllo giurisdizionale che permetta di garantire l'assenza di arbitrarietà farebbe sorgere la responsabilità dello Stato ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. In assenza di conflitto tra gli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e quelli derivanti dalla Convenzione, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario esaminare la questione della gerarchia degli obblighi giuridici derivanti dall'articolo 103, né, di fatto, quella dell'applicazione del principio della protezione equivalente (si veda *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC]).

92. La Corte ha concluso che nel caso di specie i ricorrenti non avevano avuto alcuna possibilità di fornire prove per dimostrare che la loro iscrizione nelle liste del comitato delle sanzioni fosse viziata da arbitrarietà. Per la Corte, l'impossibilità di contestare la misura di confisca per dieci anni era «difficilmente concepibile in una società democratica». Inoltre, essa ha rilevato che le procedure per ottenere la cancellazione dalla lista intentate dinanzi al comitato delle sanzioni non potevano sostituire un adeguato controllo giurisdizionale a livello dello Stato convenuto né compensare la sua assenza, considerate le critiche «serie, ripetute e convergenti» di cui queste procedure

erano state oggetto in molti ambienti internazionali. Di conseguenza, la Corte ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

VI. Vita privata e familiare

Articolo 8 della Convenzione

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

1. Restituzione dei corpi di presunti terroristi ai fini della loro sepoltura

93. La Corte ha esaminato numerose cause riguardanti il rifiuto delle autorità nazionali di restituire i corpi di presunti terroristi ai loro parenti (si vedano, in particolare *Sabanchiyeva e altri c. Russia*, e *Gülbahar Özer e Yusuf Özer c. Turchia*). Nella causa *Sabanchiyeva e altri c. Russia*, i parenti stretti dei ricorrenti erano stati uccisi durante gli scontri con le forze di sicurezza. In seguito all'identificazione dei corpi da parte dei ricorrenti, le autorità nazionali avevano deciso di cremarli, anche se i ricorrenti avevano chiesto la loro restituzione per organizzarne la sepoltura. In questo quadro, le autorità nazionali avevano invocato le disposizioni di diritto interno che vietano di restituire le spoglie dei terroristi morti nel corso dell'intercettazione di un atto terroristico al quale stavano partecipando.

94. Nel suo esame dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione, la Corte ha ritenuto che la decisione contestata potesse essere giustificata dall'interesse della sicurezza pubblica, per prevenire problemi di ordine pubblico e proteggere i diritti e le libertà altrui, compresi quelli delle vittime di atti terroristici. Ha inoltre rilevato che, nell'organizzare l'intervento contestato, le autorità avevano il diritto di agire al fine di limitare quanto più possibile l'impatto informativo e psicologico degli atti terroristici sulla popolazione e di tutelare la sensibilità dei familiari delle vittime di tali atti. Secondo la Corte, queste misure erano certamente di natura tale da limitare la possibilità per i ricorrenti di scegliere la data e il luogo, nonché lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, e persino di intervenire direttamente nel processo.

95. Tuttavia, la Corte, osservando che i ricorrenti erano stati completamente esclusi dai funerali e non avevano avuto alcuna possibilità di rendere un ultimo omaggio ai loro parenti, ha concluso che le autorità nazionali non avevano effettuato una valutazione caso per caso delle circostanze. In effetti, la legge così come interpretata prevedeva un rifiuto automatico e le autorità non erano state quindi in grado di verificare se vi fossero altri mezzi per raggiungere gli scopi legittimi. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la misura contestata non avesse garantito un giusto equilibrio tra gli interessi concomitanti.

2. Diritto dei detenuti di mantenere dei contatti familiari

96. La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sul diritto dei detenuti di mantenere dei contatti familiari, in particolare nell'ambito della criminalità organizzata (si veda, tra altre, *Messina c. Italia (n. 2)*). Per informazioni dettagliate, si veda anche la Guida sull'articolo 8)⁹. In questo contesto, le autorità nazionali possono, in particolare, limitare il numero di visite familiari, sorvegliarle e sottoporre un detenuto a un regime penitenziario specifico.

97. Nella causa *Öcalan c. Turchia (n. 2)*, il ricorrente, leader del PKK, denunciava in particolare la violazione del diritto al rispetto della sua vita familiare a causa di restrizioni che colpivano i suoi contatti con i familiari, le sue comunicazioni telefoniche, la sua corrispondenza e le visite. La Corte ha osservato che in molti Stati parte alla Convenzione esistevano regimi di sicurezza rafforzata per i detenuti pericolosi. Ha aggiunto anche che questi regimi si basavano sulla maggiore severità dei controlli della comunicazione con l'esterno per i detenuti che rappresentavano un rischio particolare per l'ordine nel carcere e per l'ordine pubblico. Ha affermato che, di conseguenza, non poteva mettere in dubbio la necessità di applicare al ricorrente un regime speciale di detenzione. Per quanto riguardava il bilanciamento tra l'interesse individuale del ricorrente a comunicare con la sua famiglia e l'interesse generale a limitare i contatti di quest'ultimo con il mondo esterno, la Corte ha rilevato che le autorità penitenziarie avevano cercato di aiutare l'interessato a mantenere, per quanto possibile, il contatto con i suoi familiari più stretti. In effetti, le visite erano autorizzate una volta alla settimana, senza limitazione del numero di visitatori. Peraltro, le autorità penitenziarie, dando seguito alle raccomandazioni del CPT, avevano permesso al ricorrente di ricevere i suoi visitatori intorno a un tavolo. Dal fascicolo emergeva anche che le comunicazioni telefoniche erano autorizzate. La corrispondenza tra l'interessato e i suoi familiari, mettendo da parte il controllo e la censura volti ad evitare scambi sulle attività dell'organizzazione terroristica PKK fondata dal ricorrente, funzionava normalmente. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che le restrizioni al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare non avessero oltrepassato ciò che, in una società democratica, era necessario per la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione dei reati, ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.

98. Il luogo di detenzione delle persone può anche, a determinate condizioni, porre problemi dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione. Per ulteriori precisazioni, si veda la Guida sull'articolo 8¹⁰.

99. Nella causa *Labaca Larrea e altri c. Francia* (dec.) (§ 52), che riguardava la detenzione in Francia di tre membri dell'ETA in un carcere situato a circa 800 chilometri dalle loro famiglie, la Corte ha invece ritenuto che il trasferimento dei ricorrenti in questo istituto non fosse di natura tale da interferire in modo significativo con i loro diritti di visita. In effetti, la Corte ha riconosciuto che la detenzione di una persona in un carcere così lontano dalla sua famiglia al punto che ogni visita era in

⁹ Guida sull'articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

¹⁰ Guida sull'articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

realtà molto difficile, se non impossibile, poteva in alcune circostanze specifiche costituire un'ingerenza nella vita familiare del detenuto. Tuttavia, essa ha ritenuto che nel caso di specie tali circostanze non sussistessero. Infatti, dal fascicolo risultava che i ricorrenti avevano vissuto per un lungo periodo nella clandestinità prima di essere arrestati nel nord e nel centro della Francia. Essi erano stati poi rinchiusi in un istituto della regione di Parigi, vicino alla sede dell'autorità giudiziaria incaricata dell'indagine, prima di essere trasferiti a Lione-Corbas. La Corte ha indicato che le carceri parigine, alle quali i ricorrenti erano stati inizialmente assegnati, si trovavano alla stessa distanza dalle case dei loro parenti di quella del carcere di Lione-Corbas in cui erano stati rinchiusi a seguito del trasferimento in questione. La Corte ha inoltre osservato che non era stato sostenuto che i ricorrenti, a parte la distanza, fossero stati sottoposti ad un regime speciale di detenzione che comportasse limitazioni del numero di visite familiari o imponesse misure di controllo di tali incontri. Pertanto, non erano stati sottoposti, a nessun altro titolo, a misure di restrizione o a limitazioni dei diritti di visita o delle autorizzazioni alle telefonate. Al contrario, i documenti prodotti dal Governo e non contestati dai ricorrenti provavano che costoro avevano beneficiato di un numero molto elevato di visite e conversazioni telefoniche con i loro parenti. Inoltre, non vi erano prove che gli spostamenti dei loro parenti avessero posto dei problemi insormontabili o molto difficili da risolvere. Per questi motivi, la Corte ha concluso che gli inconvenienti denunciati dai ricorrenti non erano sufficienti a costituire una «ingerenza» nel loro diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione e ha dichiarato la doglianza irricevibile in quanto manifestamente infondata.

100. Nella causa *Fraile Iturralde c. Spagna* (dec.), la Corte ha accolto il rifiuto delle autorità spagnole di trasferire il ricorrente, membro dell'ETA condannato per terrorismo, in una prigione più vicina al luogo di residenza della sua famiglia, considerando, da una parte, che questa politica era volta a rompere i legami tra i detenuti e il loro ambiente criminale e, dall'altra, che il ricorrente non aveva mai rinnegato la sua appartenenza all'ETA. La Corte ha anche rilevato che, dopo che l'ETA aveva rinunciato alla lotta armata, le autorità spagnole avevano iniziato a riesaminare la questione dei trasferimenti di detenuti.

101. La Corte si è anche pronunciata sulla questione se un detenuto debba o meno essere autorizzato a partecipare ai funerali di un parente. Essa ha ritenuto che un rifiuto in materia costituisse un'ingerenza nell'esercizio da parte degli interessati del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare (*Płoski c. Polonia*, § 32). Nella recente causa *Guimon c. Francia*, la ricorrente era privata della sua libertà da undici anni per gravi reati connessi al terrorismo. Aveva chiesto il permesso di uscire sotto scorta per recarsi nella camera funeraria dove si trovava il padre defunto. Questa richiesta e i ricorsi della ricorrente erano stati respinti per motivi logistici. La Corte ha indicato che le autorità giudiziarie avevano esaminato diligentemente la richiesta della ricorrente e avevano ritenuto che il decesso del padre fosse un motivo eccezionale che potesse giustificare un permesso di uscita sotto scorta, ma avevano comunque respinto la richiesta, principalmente per due motivi: da una parte, in ragione del profilo penale della ricorrente, che stava scontando diverse pene detentive per atti di terrorismo e che continuava a rivendicare l'appartenenza all'organizzazione ETA; dall'altra, a causa dell'impossibilità di fornire una scorta rafforzata entro il termine impartito, ossia sei giorni. Nelle circostanze della causa, la Corte ha ritenuto che le

autorità giudiziarie nazionali avessero effettuato un bilanciamento degli interessi in gioco, vale a dire, da una parte, il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare e, dall'altra, la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati. Di conseguenza, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

102. Per informazioni sui trasferimenti internazionali di detenuti, si veda la Guida sull'articolo 8.

3. Ricongiungimento familiare e divieto di ingresso nel territorio di uno Stato

103. Nel contesto della lotta contro il terrorismo, gli Stati possono dover vietare l'accesso al loro territorio a un certo numero di persone, compresi gli individui che sono stati oggetto di una misura di revoca della cittadinanza, come nella causa [K2 c. Regno Unito](#) (dec.), sopra citata.

104. Nella causa [Dalea c. Francia](#) (dec.), la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sull'iscrizione del nome di un ricorrente nell'archivio Schengen per motivi di sicurezza nazionale che avevano determinato il divieto di ingresso in Francia.

105. La Corte ha anche esaminato gli effetti di un divieto di viaggio imposto a una persona che era stata inserita in una lista del comitato delle sanzioni dell'ONU allegata alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza relative alle persone sospettate di terrorismo ([Nada c. Svizzera](#) [GC]). In questa causa, le autorità svizzere avevano adottato un'ordinanza federale in applicazione di diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza per impedire al ricorrente, un cittadino egiziano, di entrare in Svizzera o transitare in questo paese in quanto il suo nome figurava nella lista delle persone sospettate di essere associate ai talebani o ad Al-Qaeda. Il ricorrente risiedeva in una piccola enclave italiana circondata dal cantone svizzero del Ticino e separata dal territorio italiano da un lago. Una delle doglianze del ricorrente riguardava questo divieto, in quanto gli impediva, da una parte, di lasciare l'enclave e quindi di vedere i suoi parenti e, dall'altra, di ricevere le cure mediche di cui aveva bisogno. La Corte ha osservato che le misure contestate avevano costretto il ricorrente a rimanere nell'enclave per circa sei anni e gli avevano impedito di vedere i suoi parenti e i suoi medici. Si trattava quindi di un'ingerenza nell'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte ha rammentato che, in riferimento all'articolo 1 della Convenzione, gli Stati contraenti erano responsabili di tutti gli atti e le omissioni dei loro organi. Per quanto riguarda il rapporto tra la Convenzione e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, la Corte ha rammentato di aver dichiarato nella causa [Al-Jedda c. Regno Unito](#) [GC] che è opportuno presumere che il Consiglio di sicurezza non intenda imporre agli Stati membri dell'ONU obblighi che siano in contrasto con i principi fondamentali dei diritti umani. Ha aggiunto che nel caso di specie, tuttavia, questa presunzione è stata scartata poiché la risoluzione in questione richiedeva espressamente agli Stati di impedire a coloro che erano inseriti nella lista di entrare nel loro territorio o di transitarvi. Detto questo, la Corte ha osservato che la risoluzione lasciava agli Stati membri la scelta tra i diversi modelli possibili di recepimento nell'ordinamento giuridico interno. Gli Stati membri godono pertanto di un margine di manovra limitato ma reale nell'attuazione delle risoluzioni. La Corte ha ritenuto che le

restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente per un lungo periodo di tempo non rispettassero un giusto equilibrio tra il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita privata e familiare e gli obiettivi legittimi perseguiti.

106. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare si veda la Guida tematica sull'immigrazione e la Guida sull'articolo 8¹¹.

VI. Deroghe in caso di stato di urgenza

Articolo 15 della Convenzione

«1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (§ 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.»

107. L'articolo 15 della Convenzione conferisce agli Stati contraenti la possibilità, in circostanze eccezionali, di derogare, in maniera limitata e controllata, al loro obbligo di garantire determinati diritti e libertà protetti dalla Convenzione. Nella sua prima sentenza *Lawless c. Irlanda*, la Corte ha esaminato una deroga invocata dal governo convenuto nel contesto della lotta al terrorismo. Successivamente, la maggior parte delle cause nelle quali la Corte ha esaminato la validità di una deroga hanno riguardato il terrorismo.

108. Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che le parole «pericolo pubblico che minacci la vita della nazione» si riferiscono a «una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che colpisce l'intera popolazione e costituisce una minaccia per la vita organizzata della comunità che compone lo Stato» (*Lawless c. Irlanda (n. 3)*, § 28). Questo pericolo deve essere sentito o imminente. Una crisi che riguardi una sola regione dello Stato può costituire un pericolo pubblico che minaccia «la vita della nazione» (si vedano, ad esempio, le deroghe relative all'Irlanda del Nord in *Irlanda c. Regno Unito*, § 205, e al sud-est della Turchia in *Aksoy c. Turchia*, § 70).

109. La Corte ha affermato che il terrorismo nell'Irlanda del Nord rappresentava un pericolo pubblico perché, da diversi anni, creava «un pericolo di particolare entità e gravità per l'intero territorio del Regno Unito, le istituzioni delle sei contee [dell'Irlanda del Nord] e la vita degli abitanti della provincia» (*Irlanda c. Regno Unito*, §§ 205 e 212; *Brannigan e McBride c. Regno Unito*, § 48; *Marshall c. Regno Unito* (dec.)). Essa è giunta alle stesse conclusioni per quanto riguarda l'attività terroristica del PKK nel sud-

¹¹ Guida sull'articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

est della Turchia (*Aksoy c. Turchia*, § 70), l'imminente minaccia di gravi attacchi terroristici nel Regno Unito dopo l'11 settembre 2001 (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], § 181) e il tentativo di colpo di stato militare in Turchia nel 2016 (*Mehmet Hasan Altan c. Turchia*, §§ 91-93; *Şahin Alpay c. Turchia*, §§ 75-77). La Corte ha inoltre precisato che il requisito dell'imminenza non doveva essere interpretato in modo così restrittivo da obbligare gli Stati ad attendere che si verificasse un disastro prima di adottare misure idonee a scongiurarlo (*A. e altri c. Regno Unito* [GC], § 177). Si noti inoltre che nel novembre 2015 le autorità francesi hanno informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della loro decisione di derogare alla Convenzione ai sensi dell'articolo 15 nell'ambito dello stato di emergenza introdotto a seguito degli attentati terroristici su larga scala perpetrati a Parigi.

110. Per le modalità di applicazione dell'articolo 15 della Convenzione, si veda la Guida sull'articolo 15: Deroga in caso di stato di emergenza¹².

¹² *Guida sull'articolo 15 – Deroga in caso di stato di emergenza.*

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Le sentenze camerale non «definitive», nel senso dell'articolo 44 della Convenzione, alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate nel seguente elenco con un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione è così formulato: «La sentenza di una Camera diviene definitiva a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43». Se il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza camerale diverrà nulla e la Grande Camera emetterà successivamente una sentenza definitiva.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>), che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alcune decisioni della Commissione non sono presenti nella banca dati HUDOC e sono disponibili solo in versione cartacea nel pertinente volume dell'Annuario della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte emette le sue sentenze e decisioni in inglese e/o in francese, le due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC permette anche di accedere a traduzioni di alcune delle principali cause della Corte in più di trenta lingue non ufficiali. Inoltre, contiene dei link verso un centinaio di raccolte di giurisprudenza online prodotte da terzi.

—A—

A. e altri c. Regno Unito [GC], n. 3455/05, CEDU 2009
Abdullah Yılmaz c. Turchia, n. 21899/02, 17 giugno 2008
Aboufadda c. Francia (dec.), n. 28457/10, 4 novembre 2014
Abu Zubaydah c. Lituania, n. 46454/11, 31 maggio 2018
Akkoç c. Turchia, nn. 22947/93 e 22948/93, CEDU 2000-X
Akkum e altri c. Turchia, n. 21894/93, CEDU 2005-II (estratti)
Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI
Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, 24 luglio 2014
Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera, n. 5809/08, 26 novembre 2013
Al-Jedda c. Regno Unito [GC], n. 27021/08, CEDU 2011
Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, CEDU 2011
Al-Skeini e altri c. Regno Unito [GC], n. 55721/07, CEDU 2011
Allan c. Regno Unito, n. 48539/99, CEDU 2002-IX
Altınok c. Turchia, n. 31610/08, 29 novembre 2011
Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95, CEDU 2000-II
Animal Defenders International c. Regno Unito [GC], n. 48876/08, CEDU 2013 (estratti)
Aquilina c. Malta [GC], n. 25642/94, CEDU 1999-III
Armani Da Silva c. Regno Unito [GC], n. 5878/08, 30 marzo 2016
Assanidzé c. Georgia [GC], n. 71503/01, CEDU 2004-II

—B—

B. e P. c. Regno Unito, nn. 36337/97 e 35974/97, CEDU 2001-III
Bărbulescu c. Romania [GC], n. 61496/08, 5 settembre 2017 (estratti)
Beghal c. Regno Unito, n. 4755/16, 28 febbraio 2019
Belachev c. Russia, n. 28617/03, 4 dicembre 2008
Beuze c. Belgio [GC], n. 71409/10, 9 novembre 2018
Boujlifa c. Francia, 21 ottobre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-V
Bouyid c. Belgio [GC], n. 23380/09, CEDU 2015
Brannigan e McBride c. Regno Unito, 26 maggio 1993, serie A n. 258-B
Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portogallo, n. 69436/10, 1° dicembre 2015
Brogan e altri c. Regno Unito, 29 novembre 1988, serie A n. 145-B
Bubbins c. Regno Unito, n. 50196/99, CEDU 2005-II (estratti)
Buzadji c. Repubblica di Moldavia [GC], n. 23755/07, 5 luglio 2016
Bykov c. Russia [GC], n. 4378/02, 10 marzo 2009

—C—

Çakmak c. Turchia (dec.), n. 58223/10, 19 febbraio 2013
Cangöz e altri c. Turchia, n. 7469/06, 26 aprile 2016
*Castellani c. Francia**, n. 43207/16, 30 aprile 2020
Chamaïev e altri c. Georgia e Russia, n. 36378/02, CEDU 2005-III
Chaushev e altri c. Russia, nn. 37037/03 e altri 2, 25 ottobre 2016
Çiçek c. Turchia (dec.), n. 72774/10, 3 marzo 2015

Copland c. Regno Unito, n. 62617/00, CEDU 2007-I

—D—

Dalea c. Francia (dec.), n. 964/07, 2 febbraio 2010
De Jong, Baljet e Van den Brink c. Paesi Bassi, 22 maggio 1984, serie A n. 77
De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, 23 febbraio 2017
Del Río Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, CEDU 2013
Doorson c. Paesi Bassi, 26 marzo 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-II
Dujardin e altri c. Francia (dec.), n. 16734/90, 2 settembre 1991

—E—

El Ghatet c. Svizzera, n. 56971/10, 8 novembre 2016
El Haski c. Belgio, n. 649/08, 25 settembre 2012
El-Masri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, CEDU 2012
Ergi c. Turchia, 28 luglio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-IV

—F—

Fey c. Austria, 24 febbraio 1993, serie A n. 255-A
Finogenov e altri c. Russia, nn. 18299/03 e 27311/03, CEDU 2011 (estratti)
Fox, Campbell e Hartley c. Regno Unito, 30 agosto 1990, serie A n. 182
Fraile Iturralde c. Spagna (dec.), n. 66498/17, 7 maggio 2019

—G—

G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia [GC], nn. 1828/06 e altri 2, 28 giugno 2018
Gäfgen c. Germania [GC], n. 22978/05, CEDU 2010
Galip Dođru c. Turchia, n. 36001/06, 28 aprile 2015
Gillan e Quinton c. Regno Unito, n. 4158/05, CEDU 2010 (estratti)
Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, CEDU 2011 (estratti)
Gochev c. Bulgaria, n. 34383/03, 26 novembre 2009
Gözel e Özer c. Turchia, nn. 43453/04 e 31098/05, 6 luglio 2010
Grifhorst c. Francia, n. 28336/02, 26 febbraio 2009
Guimon c. Francia, n. 48798/14, 11 aprile 2019
Gülbahar Özer e Yusuf Özer c. Turchia, n. 64406/09, 29 maggio 2018
Güleç c. Turchia, 27 luglio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-IV
Güler e Uğur c. Turchia, nn. 31706/10 e 33088/10, 2 dicembre 2014
Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, serie A n. 39

—H—

Halford c. Regno Unito, 25 giugno 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-III
Haroutyounian c. Armenia, n. 36549/03, CEDU 2007-III
Heglas c. Repubblica ceca, n. 5935/02, 1° marzo 2007
Herri Batasuna e Batasuna c. Spagna, nn. 25803/04 e 25817/04, CEDU 2009
Huohvanainen c. Finlandia, n. 57389/00, 13 marzo 2007
Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, n. 7511/13, 24 luglio 2014

— I —

I.A.A. e altri c. Regno Unito (dec.), n. 25960/13, 8 marzo 2016
Ibrahim e altri c. Regno Unito [GC], nn. 50541/08 e altri 3, 13 settembre 2016
Idalov c. Russia [GC], n. 5826/03, 22 maggio 2012
İletmiş c. Turchia, n. 29871/96, CEDU 2005-XII
İlneher c. Germania [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, 4 dicembre 2018
Incal c. Turchia, 9 giugno 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-IV
İpek e altri c. Turchia, nn. 17019/02 e 30070/02, 3 febbraio 2009
Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, serie A n. 25
Issa e altri c. Turchia, n. 31821/96, 16 novembre 2004

— J —

Jalloh c. Germania, n. 54810/00, CEDU 2006-IX
Jaloud c. Paesi Bassi [GC], n. 47708/08, CEDU 2014
Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, CEDU 2013
Jasper c. Regno Unito [GC], n. 27052/95, 16 febbraio 2000
Jėčius c. Lituania, n. 34578/97, CEDU 2000-IX
Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], n. 12738/10, 3 ottobre 2014
Jorgic c. Germania, n. 74613/01, CEDU 2007-III

— K —

K2 c. Regno Unito (dec.), n. 42387/13, 7 febbraio 2017
Kafkaris c. Cipro [GC], n. 21906/04, CEDU 2008
Kakoulli c. Turchia, n. 38595/97, 22 novembre 2005
Kennedy c. Regno Unito, n. 26839/05, 18 maggio 2010
Kireçtepe e altri c. Turchia (dec.), n. 59194/10, 7 febbraio 2012
Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, serie A n. 28
Khmel c. Russia, n. 20383/04, 12 dicembre 2013
Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, n. 11082/06 e 13772/05, 25 luglio 2013
Khoroshenko c. Russia [GC], n. 41418/04, CEDU 2015
Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, serie A n. 260-A
Krestovskiy c. Russia, n. 14040/03, 28 ottobre 2010
Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, CEDU 2000-XI
Kurt c. Turchia, 25 maggio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-III

— L —

Labaca Larrea e altri c. Francia, (dec.) nn. 56710/13, 56727/13 e 57412/13, 7 febbraio 2017
Lavents c. Lettonia, n. 58442/00, 28 novembre 2002
Lawless c. Irlanda (n. 1), 14 novembre 1960, serie A n. 1
Lawless c. Irlanda (n. 3), 1° luglio 1961, serie A n. 3
Leroy c. Francia, n. 36109/03, 2 ottobre 2008

—M—

M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, CEDU 2011
Makaratzis c. Grecia [GC], n. 50385/99, CEDU 2004-XI
Mansuroğlu c. Turchia, n. 43443/98, 26 febbraio 2008
Marshall c. Regno Unito (dec.), n. 41571/98, 10 luglio 2001
Martinie c. Francia [GC], n. 58675/00, CEDU 2006-VI
McCann e altri c. Regno Unito, settembre 1995, serie A n. 324
McKay c. Regno Unito [GC], n. 543/03, CEDU 2006-X
McKeown c. Regno Unito, n. 6684/05, 11 gennaio 2011
McKerr c. Regno Unito (dec.), n. 28883/95, 4 aprile 2000
Medvedyev e altri c. Francia [GC], n. 3394/03, CEDU 2010
Mehmet Duman c. Turchia, n. 38740/09, 23 ottobre 2018
Mehmet Hasan Altan c. Turchia, n. 13237/17, 20 marzo 2018
Merabishvili c. Georgia [GC], n. 72508/13, 28 novembre 2017
Mercan c. Turchia (dec.), n. 56511/16, 8 novembre 2016
Mergen e altri c. Turchia, nn. 44062/09 e altri 4, 31 maggio 2016
Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, 9 luglio 2009
Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC], n. 11138/10, 23 febbraio 2016
Murray c. Regno Unito, 28 ottobre 1994, serie A n. 300-A
Mutu e Pechstein c. Svizzera, nn. 40575/10 e 67474/10, 2 ottobre 2018

—N—

Nada c. Svizzera [GC], n. 10593/08, CEDU 2012
Nasr e Ghali c. Italia, n. 44883/09, 23 febbraio 2016
Natchova e altri c. Bulgaria [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, CEDU 2005-VII
Niedbała c. Polonia, n. 27915/95, 4 luglio 2000
Nikolova c. Bulgaria [GC], n. 31195/96, CEDU 1999-II

—O—

O'Hara c. Regno Unito, n. 37555/97, CEDU 2001-X
Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, CEDU 2005-IV
Öcalan c. Turchia (n. 2), nn. 24069/03 e altri 3, 18 marzo 2014
Oral e Atabay c. Turchia, n. 39686/02, 23 giugno 2009
Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VIII
Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, n. 8139/09, CEDU 2012 (estratti)
Özkan c. Turchia (dec.), n. 15869/09, 13 dicembre 2011

—P—

Palfreeman c. Bulgaria (dec.), n. 59779/14, 16 maggio 2017
Pantea c. Romania, n. 33343/96, CEDU 2003-VI (estratti)
Partito comunista unificato di Turchia e altri c. Turchia, 30 gennaio 1998,
Recueil des arrêts et décisions 1998-I
Paşaoğlu c. Turchia, n. 8932/03, 8 luglio 2008
Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, CEDU 2002-II
Phillips c. Regno Unito, n. 41087/98, CEDU 2001-VII
Piechowicz c. Polonia, n. 20071/07, 17 aprile 2012
Pirozzi c. Belgio, n. 21055/11, 17 aprile 2018
Płoski c. Polonia, n. 26761/95, 12 novembre 2002
Polyakova e altri c. Russia, nn. 35090/09 e altri 3, 7 marzo 2017
Poyraz c. Turchia (dec.), n. 21235/11, 17 febbraio 2015

—R—

Ramadan c. Malta, n. 76136/12, 21 giugno 2016
Ramda c. Francia, n. 78477/11, 19 dicembre 2017
Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia [GC], nn. 41340/98 e
altri 3, CEDU 2003-II
Riepan c. Austria, n. 35115/97, CEDU 2000-XII
Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, n. 50435/99, CEDU 2006-I
Rodzevillo c. Ucraina, n. 38771/05, 14 gennaio 2016
ROJ TV A/S c. Danimarca (dec.), n. 24683/14, 17 aprile 2018
Roman Zakharov c. Russia [GC], n. 47143/06, CEDU 2015
Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, CEDU 2000-V
Rowe e Davis c. Regno Unito [GC], n. 28901/95, CEDU 2000-II

—S—

S. e Marper c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, CEDU 2008
S., V. e A. c. Danimarca [GC], nn. 35553/12 e altri 2, 22 ottobre 2018
Sabanchiyeva e altri c. Russia, n. 38450/05, CEDU 2013 (estratti)
Şahin Alpay c. Turchia, n. 16538/17, 20 marzo 2018
Salduz c. Turchia [GC], n. 36391/02, CEDU 2008
Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC], n. 931/13, 27
giugno 2017
Schatschaschwili c. Germania [GC], n. 9154/10, CEDU 2015
Schenk c. Svizzera, 12 luglio 1988, serie A n. 140
Semache c. Francia, n. 36083/16, 21 giugno 2018
Serce c. Romania, n. 35049/08, 30 giugno 2015
Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL e altri c. Portogallo, n.
27013/10, 3 settembre 2015
Sher e altri c. Regno Unito, n. 5201/11, CEDU 2015 (estratti)
Shimovolos c. Russia, n. 30194/09, 21 giugno 2011
Şik c. Turchia, n. 53413/11, 8 luglio 2014

Simeonovi c. Bulgaria [GC], n. 21980/04, 12 maggio 2017
Şimşek e altri c. Turchia, nn. 35072/97 e 37194/97, 26 luglio 2005
Slivenko c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, CEDU 2002-II (estratti)
Slivenko c. Lettonia [GC], n. 48321/99, CEDU 2003-X
Solska e Rybicka c. Polonia, nn. 30491/17 e 31083/17, 20 settembre 2018
Stephens c. Malta (n. 1), n. 11956/07, 21 aprile 2009
Stomakhin c. Russia, n. 52273/07, 9 maggio 2018
Svinarenko e Slyadnev c. Russia [GC], nn. 32541/08 e 43441/08, CEDU 2014 (estratti)
Szabó e Vissy c. Ungheria, n. 37138/14, 12 gennaio 2016

—T—

Tagayeva e altri c. Russia, n. 26562/07 e altri 6, 13 aprile 2017
Taniş e altri c. Turchia, n. 65899/01, CEDU 2005-VIII
Telek e altri c. Turchia, nn. 66763/17, 66767/17 e 15891/18 (causa comunicata)
Timurtaş c. Turchia, n. 23531/94, CEDU 2000-VI

—U—

Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99, CEDU 2006-XII
Uzun c. Germania, n. 35623/05, CEDU 2010 (estratti)

—V—

Vasiliauskas c. Lituania [GC], n. 35343/05, CEDU 2015
Vasiliciuc c. Repubblica di Moldavia, n. 15944/11, 2 maggio 2017
Vasyukov c. Russia, n. 2974/05, 5 aprile 2011
Vetter c. Francia, n. 59842/00, 31 maggio 2005
Vukota-Bojić c. Svizzera, n. 61838/10, 18 ottobre 2016

—W—

Weber e Saravia c. Germania (dec.), n. 54934/00, CEDU 2006-XI
Wisse c. Francia, n. 71611/01, 20 dicembre 2005
Włoch c. Polonia, n. 27785/95, CEDU 2000-XI

—Y—

Yaşa c. Turchia, 2 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VI
Yavuz e Yaylalı c. Turchia, n. 12606/11, 17 dicembre 2013
Yüksel Erdoğan c. Turchia, n. 57049/00, 15 febbraio 2007
Yüksel e altri c. Turchia, nn. 55835/09 e altri 2, 31 maggio 2016